

ISSN 1971-9892

**La Valutazione di impatto generazionale (VIG) come
strumento di tutela delle generazioni future**

fascicolo
2026/III

CONSULTA ONLINE

FRANCESCA VANNETIELLO

12 SETTEMBRE 2026

FRANCESCA VANNETIELLO

La Valutazione di impatto generazionale (VIG) come strumento di tutela delle generazioni future

TITLE *The Generational Impact Assessment (GIA) as a tool for protecting future generations*

ABSTRACT Il contributo analizza la Valutazione di impatto generazionale (VIG), introdotta dalla legge n. 167 del 2025, quale strumento di attuazione della crescente rilevanza costituzionale dell'interesse delle generazioni future. Il saggio ne esamina la disciplina, il rapporto con l'Analisi di impatto della regolazione e i principali profili critici, tra cui l'esclusione dei decreti-legge, il rischio di una riduzione a mero adempimento formale e l'esigenza di garantirne indipendenza e apertura partecipativa. Alla luce delle prime sperimentazioni locali e delle recenti modifiche del Regolamento della Camera, si considera infine la possibile estensione della prospettiva intergenerazionale anche al circuito parlamentare.

The article examines the Generational Impact Assessment (VIG), introduced by Law No. 167 of 2025, as an instrument aimed at giving procedural effect to the growing constitutional relevance of the interests of future generations. It analyses its legal framework, its relationship with Regulatory Impact Assessment, and its main critical aspects, including the exclusion of decree-laws, the risk of reducing it to a merely formal requirement, and the need to ensure independence and participatory openness. In light of the first local experiments and recent amendments to the Rules of Procedure of the Chamber of Deputies, the article finally considers the possible extension of the intergenerational perspective to the parliamentary sphere.

KEYWORDS Generazioni future; Valutazione di impatto generazionale; Equità intergenerazionale; Qualità della legislazione; Valutazione delle politiche pubbliche.

Future generations; Generational Impact Assessment; Intergenerational equity; Legislative quality; Public policy evaluation.

AUTHOR Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale – Università degli Studi di Brescia.



Contributo scientifico sottoposto a referaggio.

SOMMARIO 1. Premessa: la tensione intergenerazionale ed il richiamo costituzionale alla necessità di orientare le decisioni al futuro. – 2. La Valutazione di impatto generazionale tra gli strumenti di analisi e la valutazione delle politiche pubbliche. – 3. L'introduzione della VIG tra delega legislativa e disciplina organizzativo-procedurale. – 4. Le sperimentazioni degli enti locali. 5. – Le possibili vie di attuazione della VIG e i primi segnali di necessario ampliamento. 6. – Conclusioni: verso possibili vie parlamentari.

1. Premessa: la tensione intergenerazionale ed il richiamo costituzionale alla necessità di orientare le decisioni al futuro

Da tempo, al tema delle future generazioni è stata riservata particolare attenzione dalla dottrina, data la stringente esigenza di mettere a freno politiche che comportano conseguenze incompatibili «*con la permanenza di un'autentica vita umana sulla terra*»¹.

Il principio di sostenibilità si sviluppa nelle riflessioni della filosofia morale, per poi traslarsi nel diritto internazionale, il quale, successivamente, influenza il diritto costituzionale dei singoli Stati, inizialmente nell'ambito ambientale e in seguito in quello economico/finanziario. Esso include un rapporto intergenerazionale in quanto è frutto di un'aspirazione che ha ad oggetto la lungimirante conservazione di risorse e la tutela di opportunità, le quali, poiché presenti nell'attualità, devono persistere anche nel futuro².

Pertanto, la sua attuazione necessita non solo della collaborazione di Stati, governi, organizzazioni internazionali, ma anche di attori economici a livello globale³.

Il rapporto *Our Common Future* della Commissione Brundtland delle Nazioni Unite ha avuto un ruolo centrale nell'affermazione dell'elemento di equità⁴ in relazione allo sviluppo sostenibile, definendolo come «*the development that meets the needs of the present without compromising the needs of future generations*»⁵.

Il concetto di sviluppo sostenibile così come sistematizzato è definibile "vorace", poiché ricomprendente non solo la componente economica, ambientale e sociale, ma si estende a quella temporale della responsabilità intergenerazionale⁶. Da tale momento, grazie

¹ H. JONAS, *Das Prinzip Verantwortung*, Insel Verlag, Francoforte sul Meno, 1979.

² T. GROPPI, *La dimensione costituzionale, della sostenibilità: sfida dell'effettività*, in *Lavoro e diritto*, 3/2023, 461.

³ E. GEORGE, *Incorporating Rights: Strategies to Advance Corporate Accountability*, Oxford University Press, Oxford, 2021.

⁴ D. BERTRAM, "For you will(still) be here tomorrow": the many lives of intergenerational equity", in [Transnational Environmental Law](#), 2023, 125.

⁵ [Our Common Future](#), Report of the World Commission on Environment and Development, conosciuta anche come *Brundtland Commission*, 1987, par. 27, pubblicato come allegato al documento dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/42/427, Development and International Cooperation: Environment, 2 Aug. 1987, 8 (1987).

⁶ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future, Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, FrancoAngeli, Milano, 2008, 109.



all'“internazionalizzazione”, alla c.d. “permeabilità delle costituzioni” che richiamano norme di diritto internazionale consuetudinario⁷ e alla linearità del diritto comparato, che favorisce la diffusione di *best practices* tra gli ordinamenti degli stati – il c.d. “*global constitutionalism*” –⁸, il concetto di “sostenibilità” e quello di “generazioni future” sono divenuti oggetto anche del diritto costituzionale⁹. Illustri studi hanno rilevato che 67 su 193 stati membri ONU utilizzano il termine “sostenibilità” o l'aggettivo “sostenibile”¹⁰ nelle proprie Costituzioni e 69 stati vi inseriscono il termine “future generazioni”¹¹. Con la legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, recante «*Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*», l'interesse delle future generazioni è entrato espressamente anche nella Costituzione italiana all'art. 9, configurandosi come un principio di nuovo conio afferente alla c.d. “cittadinanza sociale”. Con tale definizione, si vuole intendere quell'insieme di situazioni giuridiche soggettive che non riescono ad essere delimitate dalla presenza di altre insistenti nel medesimo contesto, data la presenza di intrecci di responsabilità intergenerazionali rientranti nel più ampio concetto di solidarietà sociale¹², le quali, guardando al futuro, suggeriscono di rinunciare a benefici circostanziati temporalmente.

Dunque, quale esito della riforma, si è assistito alla creazione di “tre piani”¹³ connessi tra di loro: l'ambiente, le generazioni future e le generazioni attuali¹⁴. In aggiunta, la riforma costituzionale n. 1/2022 ha inciso anche sull'art. 41 della Costituzione,¹⁵ introducendo un nuovo limite esplicito all'iniziativa economica, da ritrovarsi nella tutela ambientale¹⁶.

La scelta è stata quella di inserire nell'articolato della Carta costituzionale l'inciso «*anche nell'interesse delle future generazioni*» e non il principio dello *sviluppo sostenibile* che, diversamente, avrebbe garantito una tutela più ampia, considerando non solo i profili

⁷ W.C. CHANG, J.R. YEH, *Internationalization of Constitutional Law*, in *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford University Press, Oxford, 2012.

⁸ L. BARTOLUCCI, *La necessità di orientare le decisioni al futuro: il Committee for the Future del Parlamento finlandese e la situazione italiana*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 2019, 53. Esistono altre espressioni per tale fenomeno, come, ad esempio, quella di “*world constitutionalism*” utilizzata in B. ACKERMAN, *The Rise of World Constitutionalism*, in *Virginia Law Review*, vol. 83, 4/1997, 771 ss.

⁹ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 89 ss.

¹⁰ T. GROPPI, *Durabilité et constitutions: l'Etat constitutionnel à l'épreuve de l'avenir*, in *Constitutions, peuples et territoires. Mélanges en l'honneur d'André Roux*, Presses Universitaires d'Aix-Marseille (PUAM), Aix-en-Provence, 2022, 601.

¹¹ T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni. Lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *il Mulino* 1, 2016, 44.

¹² P. TULLINI, *Cittadinanza sociale, nuovi diritti, universalismo della tutela*, in *Lavoro e diritto*, 1/2024, 70.

¹³ G. MARCHETTI, *Il principio fondamentale ambientalista nella prospettiva multilivello e il suo impatto sull'assetto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2024.

¹⁴ M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in [Forum di Quaderni Costituzionali](#), 3/2021, 49 ss.

¹⁵ R. BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 1/2022, 7 ss.

¹⁶ M. MAZZACAUTO, *Lo Stato innovatore*, Laterza, Roma-Bari, 2013, 3-23.

ambientali, ma anche quelli economici e sociali delle politiche di sviluppo. La contrapposizione qui venuta in rilievo è presente anche altrove ove si definisce lo sviluppo sostenibile quale «*limite allo sviluppo economico sfrenato*» che si differenzia, seppur con qualche sovrapposizione teorica, con l'interesse delle future generazioni, visto come espressione del diritto interno¹⁷.

La direzione intrapresa dalla riforma costituzionale citata è guardata con favore da una parte della dottrina poiché si ritiene che, altrimenti, la norma sarebbe stata esposta ad un precoce invecchiamento, potendo la stessa subire ad oggi l'interpretazione di parte della dottrina internazionalistica che la considera un concetto vuoto¹⁸. Per altra parte della dottrina, però, la locuzione inserita nell'art. 9 della Costituzione risulta essere un'espressione dispersiva ed estremamente antropocentrica, che guarda all'ambiente come servente al cammino dell'uomo¹⁹.

Lo stesso concetto di "generazioni future" non è affatto pacifico, e anzi, l'attenzione nei confronti delle generazioni future rappresenta uno «*scacco alle categorie tradizionali del diritto. Lo conferma il fatto che si tratti di un tema considerato, nella letteratura giuridica, ancora di frontiera*»²⁰, essendo un concetto che fa ancora fatica ad affermarsi giuridicamente²¹; infatti, si preferisce parlare di doveri delle generazioni presenti verso le future²². Pur se in questa sede non si vuole entrare nel dibattito sull'annosa questione dei "diritti delle generazioni future" alcuni rilevano, tra le altre, criticità nell'individuazione della volontà di soggetti che ancora non esistono e, dunque, nella difficoltà di immaginare cosa in futuro possano voler rivendicare, oltre che nella susseguente minore attenzione per l'impatto presente delle decisioni ove si acconsenti ad un bilanciamento delle varie posizioni²³.

¹⁷ D. BERTRAM, *"For you will(still) be here tomorrow"*, 128-129.

¹⁸ R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in federalismi.it, paper, 6 aprile 2022, 8.

¹⁹ F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, in federalismi.it, paper, 23 giugno 2021, 3.

²⁰ G. ARCONZO, *La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale*, in [Osservatorio AIC](http://OsservatorioAIC), 3/2018, 627. Sul punto si veda, tra i molti e con posizioni talvolta differenti, M. LUCIANI, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro, Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008, 425; A. D'ALOIA, *Generazioni future* (voce), in *Enciclopedia del diritto*, IX, 2016.

²¹ Una importante raccolta degli scritti principali in tema si ha in L.H. MEYER, *Intergenerational Justice*, Ashgate Publishing, Farnham Burlington, 2012, in particolare v. la prima parte "Foundations".

²² Uno tra gli altri, G. RIVOCCHI, *La garanzia costituzionale della copertura finanziaria come vincolo intertemporale alla spesa pubblica nella (limitata) prospettiva della tutela delle generazioni future*, in R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 475.

²³ Sulle varie criticità e possibili risoluzioni, v. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 71 ss.; A. D'ALOIA, *Costituzione e protezione delle future generazioni*, in F. Ciaramelli, F.G. Menga (a cura di), *Responsabilità verso le future generazioni. Una sfida al diritto, all'etica e alla politica*, Editoriale scientifica, Napoli, 2017, 293 ss.; M. LUCIANI, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. Bifulco, A.



Altri autori, invece, rilevano la presenza di forme di tutela da parte dell'ordinamento ancor precedenti alla riforma in oggetto.

Esse si inseriscono nelle riflessioni di chi ritiene farle rientrare in vari principi e nozioni, quale il concetto di popolo, solidarietà, dignità²⁴ o in quello di equilibrio di bilancio o sostenibilità del debito pubblico, come introdotti dalla riforma costituzionale del 2012²⁵, o, più in generale, quale complessivo assetto delle Costituzioni contemporanee che guardano al futuro per loro natura²⁶.

Infatti, grazie alla rigidità delle costituzioni e alla logica conseguenza circa la supremazia sul piano delle fonti del diritto²⁷, esse hanno la possibilità non solo di far perdurare la scelta di tutela dei diritti prescelti nel tempo, ma anche di preservare quelli delle minoranze dalle volontà politiche che individuano come prioritario confronto le vincite elettorali²⁸, scelte di breve periodo che producono gravi e molteplici conseguenze²⁹.

Tale funzione, che potremmo definire come *contromaggioritaria*³⁰, di cui le costituzioni ne esprimono l'essenza, è tutelata dalla giustizia costituzionale, che si è resa fautrice di

D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 423 ss.; T. GRECO, *Da dove vengono i diritti delle generazioni future?*, in *Etica e politica*, XX, 1/2018, 249 ss.

²⁴ D. PORENA, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Giappichelli, Torino, 2017, 155 ss.

²⁵ L. BARTOLUCCI, *La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione. Procedure euro-nazionali di bilancio e responsabilità verso le generazioni future*, CEDAM, Padova, 2020.

²⁶ A. SPADARO, *Dai diritti 'individuali' ai doveri 'globali'*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2005; Id., *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali tra ragionevolezza e globalizzazione*, in R. Bifulco, A. D'Aloia, (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 71 ss. In generale, sul rapporto tra tempo e diritto, cfr. L. CUOCOLO, *Tempo e potere nel diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2009. Anche se, ad oggi, dalla attenzione al "'futuro' delle costituzioni [...] si passa progressivamente al 'futuro' come dimensione da preservare", in R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 122. Tale prospettiva sembra accogliere la versione di Thomas Jefferson rispetto a quella di James Madison. I due riflettevano sul rapporto tra Costituzione e mutamento generazionale in epoca di redazione della Costituzione degli Stati Uniti d'America. Madison, da una prospettiva prudentiale, riteneva che la revisione costituzionale dovesse rappresentare un evento eccezionale, giustificato da circostanze straordinarie, al fine di preservare la stabilità dell'assetto istituzionale e la certezza del diritto. Al contrario, Jefferson sosteneva una concezione dinamica della normatività costituzionale, affermando che nessuna generazione potesse vincolare quelle future e che, pertanto, ogni generazione dovesse poter ridefinire, con periodicità, il proprio patto fondamentale, in funzione delle mutate esigenze di libertà e benessere collettivo. Ne deriva una tensione concettuale tuttora attuale tra l'esigenza di permanenza dell'ordine costituzionale – quale garanzia di continuità istituzionale e coesione sociale – e il principio democratico, nella sua declinazione intergenerazionale, secondo cui ciascuna generazione dovrebbe disporre del potere di conformare il proprio ordinamento fondamentale secondo i propri valori e bisogni. Sul tema, tra tanti, F. GALLO, *Possibilità e limiti della revisione costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 3/2010, 709 ss.

²⁷ A. PACE, *La naturale rigidità delle costituzioni scritte*, CEDAM, Padova, 1995.

²⁸ L. BARTOLUCCI, *La valutazione dell'impatto generazionale delle leggi come forma di attuazione degli art. 9 e 97 della costituzione*, in federalismi.it, 2024, 39.

²⁹ N. LUPO, *Tutelare le generazioni future senza intaccare il diritto di voto*, in *Il Sole 24 Ore*, 21 ottobre 2019.

³⁰ T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni*, cit., 51.

anticipazioni fondamentali sul tema di cui si discorre³¹. Tuttavia, poiché la suddetta funzione non può vivere unicamente di pronunce giurisprudenziali chiamate a realizzare difficili bilanciamenti³², non del tutto spettanti a tale potere, la riforma costituzionale ha una portata sostanziale³³ data dall'affidamento del tema anche all'organo legislativo.

In alternativa alla soluzione appena prospettata, la crescente necessità di immaginare *de iure condendo* delle soluzioni adeguate ad adempiere al compito di attuare le previsioni costituzionali, deve tener conto anche di un attore di spicco nell'attuale andamento dei lavori parlamentari: il governo. A tale protagonismo, potrebbe apparire logico il contrapporsi di prove di necessità del suo intervento, che si estrinsechino in strumenti a corredo di quest'ultimo, soprattutto in sedi ove si rilevano necessità collegate a diritti fondamentali³⁴.

2. La Valutazione di impatto generazionale tra gli strumenti di analisi e la valutazione delle politiche pubbliche

Il bisogno di procedimentalizzare i valori costituzionali può estrinsecarsi in varie vie, tra cui quella delle relazioni che accompagnano le proposte di legge governative, quali la Relazione illustrativa, la Relazione tecnico finanziaria, l'Analisi tecnico-normativa (A.T.N.), l'Analisi di impatto della regolazione (A.I.R.). Esse favoriscono la trasparenza, assicurano il rispetto delle regole di finanza pubblica, agevolano l'inquadramento del testo legislativo nel sistema normativo e contribuiscono a contenerne l'impatto sul frame regolatorio; possono inoltre offrire elementi utili tanto alla Corte costituzionale nella valutazione della ragionevolezza delle leggi sottoposte al suo sindacato³⁵, quanto all'opinione pubblica nell'esercizio di un controllo diffuso sull'attività legislativa³⁶. Secondo alcuni autori, tali documenti di accompagnamento incidono indirettamente sul profilo della razionalità della

³¹ A. D'Aloia, T. Di Manno, E. Malfatti (a cura di) *Le corti costituzionali e la protezione delle generazioni future. Giornate italo-francesi di giustizia costituzionale*. I ed. Atti del convegno di studi svoltosi a Messina l'8-9 novembre 2024, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025; D. PORENA, "Anche nell'interesse delle generazioni future". Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione, in federalismi.it, 2022, 126 ss.

³² T. GROPPi, *Sostenibilità e costituzioni*, cit., 64. Sulle difficoltà di tale bilanciamento v. A. PAPA, *La tutela del paesaggio: verso un nuovo bilanciamento con la salvaguardia dell'ambiente dopo la riforma dell'art. 9 della Costituzione*, in [Diritto pubblico europeo](https://dirittopubblico.europa.eu), 1/2024, 200 ss.

³³ Y. GUERRA, R. MAZZA, *La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura*, in [Forum di Quaderni Costituzionali](https://forum.quaderni costituzionali.it), 4/2021, 109 ss.

³⁴ R. BIFULCO, *Futuro e costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità delle generazioni venturose*, in A. Tarantino, R. Corsano (a cura di), *Diritti umani, biopolitica e globalizzazione*, Giappichelli, Torino, 2006, 43.

³⁵ G.U. RESCIGNO, *Qualità della legislazione e principio di legalità*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 1998, 162.

³⁶ N. LUPO, *Alla ricerca della motivazione delle leggi: le relazioni ai progetti in Parlamento*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2000, 67 ss.



legge e, dunque, sulla rispettiva motivazione, pur non coincidendo con la stessa³⁷. Ed infatti, se la motivazione della legge, ove la si ritenga configurabile³⁸, riguarda la giustificazione della scelta compiuta³⁹, gli strumenti summenzionati operano al momento della formazione della disciplina normativa e, dunque, precedentemente. Essi, rafforzando la base conoscitiva, affiancano l'opera di individuazione del significato delle disposizioni⁴⁰ e producono effetti anche sulla successiva fase del bilanciamento, contribuendo a rendere più chiaramente individuabili le ragioni giustificative delle scelte compiute dal legislatore. Il bilanciamento, infatti, può implicare il riconoscimento di limiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti, purché trovino fondamento in interessi costituzionalmente riconosciuti⁴¹.

Dunque, la presenza delle relazioni governative generalmente intese è vista con favore da parte della dottrina⁴²; esse sarebbero strumenti che, in relazione ai disegni di legge governativi o ad altri atti normativi del Governo, si affiancano alla "legittimazione democratica soggettiva" del decisore politico. Così, si darebbe modo ai cittadini di comprendere maggiormente le ragioni delle decisioni dei pubblici poteri, in ossequio al principio di trasparenza che dovrebbe caratterizzare le istituzioni democratiche⁴³.

In aggiunta, la previsione circa la necessità del corredo delle relazioni alle sole proposte legislative del governo può anche essere considerata una forma di controllo sul suo operato nell'esercizio della funzione di impulso e di intervento nell'attività legislativa, della quale l'Esecutivo tende sempre più ad appropriarsi⁴⁴.

³⁷ M. PICCHI, *L'obbligo di motivazioni delle leggi*, Giuffrè, Milano, 2011, 185 ss.

³⁸ La tradizionale impostazione dottrinale e giurisprudenziale accorda al Parlamento, in quanto organo di espressione popolare, e, dunque, del potere sovrano ex art. 1, secondo comma della Costituzione, la facoltà di non giustificare un proprio intervento, in assenza di qualsivoglia distinzione in punto di soggetto proponente dell'iniziativa legislativa. Nonostante ciò, altra parte della dottrina auspica l'introduzione di tale istituto nell'ordinamento italiano, v. M. CARLI, *Motivare le leggi: perché no?*, in A. Pisaneccchi, L. Violini (a cura di) *Poteri, garanzie e diritti a sessant'anni dalla costituzione. Scritti per Giovanni Grottelli Dè Santi*, Giuffrè, Milano, 2007, 255 ss.; B. G. MATTARELLA, *La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate*, il Mulino, Bologna, 2011, 12.

³⁹ M. PICCHI, *La qualità della normazione tra genere e generazioni: la legge n. 167/2025 alla prova del paradigma europeo della better regulation*, in [Federalismi.it](https://www.federalismi.it), 21/2026, 109 ss.

⁴⁰ Secondo l'orientamento, accolto dalla dottrina maggioritaria, vi è tale contrapposizione tra bilanciamento ed interpretazione giuridica, v. R. BIN, *Diritti e argomenti: il bilanciamento di interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992, 60.

⁴¹ C. ESPOSITO, *L'art. 3 della Costituzione e il controllo di ingiustizia delle leggi*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1958, 604 ss.

⁴² C. ESPOSITO, *Atti parlamentari* (voce), in *Enciclopedia del diritto*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 1959.

⁴³ N. LUPO, *Verso una motivazione delle leggi? A proposito primo rinvio di Ciampi*, in *Quaderni Costituzionali*, 2/2001, 361 ss.

⁴⁴ Infatti, dal Rapporto sullo stato della legislazione 2024-2025 emerge che di 181 provvedimenti approvati durante la XIX legislatura fino alla metà di febbraio 2025, 133 sono di provenienza governativa, tra decreti-legge e disegni di legge dell'esecutivo (73,5%), a cui seguono i disegni di legge di iniziativa parlamentare pari al 25, 4% e quelli misti (1,1%), *La legislazione tra Stato, Regioni ed Unione europea. Rapporto 2024-2025*, Osservatorio sulla legislazione Camera dei Deputati, 25.

In questa logica, alle relazioni menzionate è stata affiancata la Valutazione di Impatto Generazionale (VIG), la cui disciplina rientra nell'art. 4 della legge n. 167 del 10 novembre 2025 *"Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe del Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie"*, che attribuisce al Governo specifiche deleghe finalizzate alla semplificazione dell'apparato normativo. In linea con la tendenza riscontrabile negli ultimi anni in Italia in materia di implementazione governativa⁴⁵, la VIG si inserisce in un più ampio disegno di legge che delega il Governo a riorganizzare, aggiornare e semplificare alcune normative in diversi settori strategici. Pertanto, si tratta dell'introduzione di uno strumento istituzionale, che comporta lo spostamento dell'attenzione dal piano sostanziale a quello procedurale⁴⁶, e in particolare, si tratta di far entrare la prospettiva internazionale, ancora ancorata a norme di principio, nel procedimento decisionale degli organi pubblici. Nella Relazione illustrativa del governo sul provvedimento in esame si sottolinea proprio la natura di tale strumento quale attuazione della riforma dell'articolo 9 della Costituzione⁴⁷.

Inoltre, al fine di evidenziare l'urgenza di procedimentalizzare l'obiettivo della tutela dell'interesse delle future generazioni, nello stesso testo emergono i pedissequi richiami alla tutela delle future generazioni da parte della Corte costituzionale italiana e delle altre Corti di Stati europei. In particolare, si fa cenno alla sentenza del *Bundesverfassungsgericht* del 24 marzo 2021⁴⁸, che ha assunto un ruolo di riferimento in materia⁴⁹.

⁴⁵ Circa gli strumenti introdotti in sede governativa in Italia in materia di tutela delle generazioni future vedi L. BARTOLUCCI, *La necessità di orientare le decisioni al futuro*, cit., 54 ss.

⁴⁶ J. C. TREMMEL, *Establishing Intergenerational Justice in National Constitutions*, in *Handbook of Intergenerational Justice*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2006, 187.

⁴⁷ Relazione illustrativa al disegno di legge A.S.1192, *Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie*, presentato al Senato il 15 luglio 2024.

⁴⁸ La sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge del 2019 sulla protezione del clima, ritenendo che alcune sue disposizioni violassero i diritti fondamentali dei ricorrenti. In particolare, il giudice tedesco ha rilevato che la normativa non fissava criteri adeguati per la riduzione delle emissioni a partire dal 2031, con il rischio di trasferire un onere sproporzionato sulle generazioni future. Secondo la Corte, tale squilibrio comprometterebbe la libertà delle persone che vivranno nei prossimi decenni, poiché "quasi ogni aspetto della vita umana è ancora connesso all'emissione di gas serra" e sarebbe dunque limitato dalle future e inevitabili misure di contenimento. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che nessuna generazione può esaurire gran parte del bilancio di anidride carbonica godendo di un sacrificio relativamente modesto, se ciò significa imporre alle generazioni successive restrizioni molto più severe e una perdita significativa delle proprie libertà. V. la [nota del Servizio Studi della Corte costituzionale](#) del 30 aprile 2021.

⁴⁹ La questione è stata oggetto di approfondimento nel IV incontro di studio quadrilaterale tra la Corte costituzionale italiana, il Consiglio costituzionale francese e le Corti costituzionali di Spagna e Portogallo, segno della crescente attenzione riservata al tema della tutela delle generazioni future anche in ambito comparato, cfr. G. ARCONZO, *La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale. Al crocevia tra gli art. 38, 81 e 97 Cost.*, in [Osservatorio AIC](#), 4/2021, 627 ss.



La relazione precisa, in aggiunta, che con l'introduzione della VIG si mira a conferire valore legislativo all'esperienza avviata nella precedente legislatura tramite la redazione delle Linee guida del Comitato per la valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche (COVIGE), istituite con il decreto ministeriale dell'8 luglio 2022⁵⁰. Tali Linee guida sono state adottate in seguito ad un confronto sulla metodologia, da indicare alle pubbliche amministrazioni, per la costruzione di uno strumento utile al monitoraggio delle politiche giovanili, fissando alcuni punti fermi quali la fascia di età di riferimento (14-35 anni), i principali indicatori e le aree di impatto. Esse avevano appunto delineato il sistema di indicatori per misurare l'impatto generazionale delle politiche pubbliche, ispirandosi sia alle buone pratiche di altri Stati membri dell'Unione europea, sia agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030⁵¹, che, in due specifici *target* (8.6 e 8b) si rivolge alla riduzione della disoccupazione giovanile⁵².

Come si nota, nonostante lo scopo di previsione comune volto all'analisi e alla verifica sistematica dell'impatto delle politiche pubbliche su una determinata sfera, i due strumenti normativi, Le Linee guida elaborate dal COVIGE da un lato e la VIG dall'altro, non sono sovrapponibili, a differenza di come è stato sostenuto da alcuni⁵³.

In primo luogo, la VIG, così come immaginata, assume il ruolo di dispositivo che induce il legislatore a tenere in considerazione le previsioni costituzionali – in particolare degli art. 9 e 97 della Cost., laddove si menziona l'interesse delle generazioni future in materia ambientale e la sostenibilità del debito pubblico⁵⁴ – che direttamente o indirettamente

⁵⁰ Sul tema si veda L. MONTI, *La valutazione di impatto generazionale delle politiche pubbliche: dalle linee guida del COVIGE al possibile Youth-check in Italia*, in [Amministrazioneincammino.it](https://www.ammministrazioneincammino.it), 30 dicembre 2022; L. MONTI - V. MARTINELLI, *Misurare l'impatto generazionale delle politiche pubbliche: una sfida, un metodo*, in [Amministrazioneincammino.it](https://www.ammministrazioneincammino.it), 29 marzo 2021.

⁵¹ [Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile](https://www.ammministrazioneincammino.it) è un programma d'azione globale adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, sottoscritto da tutti i 193 Stati membri per trasformare modelli di sviluppo non sostenibili nelle dimensioni ambientale, sociale ed economica entro il 2030. Essa definisce 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e 169 target che coprono temi quali salute, povertà, istruzione, equità di genere, clima e giustizia sociale, con la finalità esplicita di garantire un futuro dignitoso alle generazioni presenti e future grazie a un approccio integrato alla sostenibilità. Il fulcro dell'Agenda è la richiesta di una cooperazione multilivello tra Stati, istituzioni pubbliche, imprese e società civile per coordinare politiche e pratiche capaci di mitigare le disuguaglianze e proteggere ecosistemi, rispondendo ai bisogni delle future generazioni. Un attore nazionale chiave è la rete civica come l'Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che in Italia aggrega oltre 300 organizzazioni per advocacy, pubblica ogni anno un rapporto sugli SDGs e la formula proposte normative, esercitando un ruolo di pressione istituzionale nei confronti delle istituzioni.

⁵² Comitato per la valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche (COVIGE), [Linee guida per la valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche](https://www.ammministrazioneincammino.it), adottate con Decreto del Ministro per le Politiche giovanili 3 giugno 2021, Roma, 2022, 3-4.

⁵³ L. MONTI, *Anche in Italia arriva la sfida europea dello Youth-check: una opportunità o l'ennesima occasione sprecata?*, in [Luiss Institute for European Analysis and Policy](https://www.ammministrazioneincammino.it), Working Paper 1/2024.

⁵⁴ L. BARTOLUCCI, *Parità di genere e qualità della legislazione: la valutazione di impatto di genere*, in *Rassegna Parlamentare*, 3/2025, 734;

tutelano le generazioni future⁵⁵. Diversamente, la promozione dello sviluppo sostenibile, i *goal* ed i *target* enucleati nell'Agenda 2030 introdotta dall'ONU ed operante attraverso la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) e le conseguenti Linee guida COVIGE, sono parte di un progetto più ampio che, seppur legato in parte alla VIG, si estende all'attuazione di ulteriori obiettivi⁵⁶.

Un'ulteriore differenza tra le due misure risiede nel profilo c.d. "soggettivo". Da un lato, le linee guida COVIGE mirano a promuovere la valutazione degli impatti generati dalle politiche pubbliche sui giovani delle generazioni presenti⁵⁷; in altro senso, la VIG è guidata dal principio di equità intergenerazionale che vede come protagonisti le future generazioni⁵⁸. Ed infatti, lo strumento di valutazione d'impatto rivolto alle generazioni future è più ampio anche dello *youth check* introdotto più di una decade fa dal Parlamento austriaco⁵⁹ e poco dopo dal Parlamento federale tedesco⁶⁰, poiché estende gli effetti e dunque la tutela anche agli individui che devono ancora nascere⁶¹.

Inoltre, è interessante notare che, con riferimento alle politiche da monitorare, il COVIGE propone una distinzione tra politiche per le quali non è possibile individuare specifiche categorie di destinatari – poiché si agisce su beni comuni – e politiche in cui i destinatari sono facilmente identificabili, o perché sono dirette ad una determinata fascia d'età, o perché tale età può rientrare nel segmento di beneficiari⁶². Nel documento si individua

⁵⁵ L. BARTOLUCCI, *La valutazione dell'impatto generazionale delle leggi*, cit., 45.

⁵⁶ Nello specifico, l'Agenda persegue obiettivi (Goal) quali l'azzeramento della povertà, la tutela della salute, la garanzia di un'istruzione di qualità, la parità di genere e la riduzione delle disuguaglianze). Sul piano economico e produttivo, si mirano a promuovere un lavoro dignitoso e una crescita sostenibile, infrastrutture resilienti e innovazione, unitamente a modelli di consumo e produzione responsabili. Infine, la dimensione ecologica e di governance ricomprende la gestione sostenibile dell'acqua e dell'energia, la lotta al cambiamento climatico e la protezione degli ecosistemi, nonché la promozione di società pacifiche, giuste e inclusive dotate di istituzioni solide, v. [17 Goals, Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite](#).

⁵⁷ Comitato per la valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche (COVIGE), cit.

⁵⁸ Dal parere del Consiglio di Stato sul d.p.c.m. in oggetto, si desume che l'articolo 1, comma 1, lettera b) del d.p.c.m. attuativo inserisce due nuovi commi (2 *bis* e 2 *ter*) nell'art. 5 del d.p.c.m. 169/2017 con i quali si definisce la platea delle "coorti generazionali", differenziando le generazioni attuali dalle generazioni future e chiarendo che solo a queste ultime pertiene la valutazione degli "effetti strutturali (...) di lungo periodo" delle opzioni normative adottate, v. Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, parere 23 giugno 2026, affare n. 586/2026, reso sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, recante disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione, la verifica di impatto della regolamentazione e la consultazione».

⁵⁹ Sul funzionamento dello strumento nell'ordinamento austriaco, v. la scheda della Cancelleria Federale sullo [Jugend-Check](#).

⁶⁰ Sul meccanismo di valutazione d'impatto preventivo sulle politiche giovanili adottato in Germania (*Jugend-Check*), si vedano i criteri metodologici elaborati dal [Kompetenzzentrum Jugend-Check](#).

⁶¹ C. CIOFFI e S. PIERANTINI, *Contrastare il divario generazionale attraverso la valutazione delle politiche pubbliche rivolte ai giovani*, in [Amministrazioneincammino.it](#), 25 febbraio 2023.

⁶² L. MONTI, *Legiferare meglio: la valutazione di impatto generazionale del Documento Unico di Programmazione*, in [Rivista di Diritto ed Economia dei Comuni](#), 2/2024, 60-61.



solo la seconda macroarea di politiche così “marcate” quali oggetto di analisi di impatto e, dunque, di applicazione delle Linee guida⁶³. Non esattamente lo stesso spirito sembra guidare la disciplina della VIG, che, al comma 4 dell’art. 4 della l. 167/2025 individua come destinatari dello strumento i soli disegni di legge governativi che producono effetti ambientali e sociali significativi a carico dei giovani e delle generazioni future, circoscrivendo maggiormente, seppur non risolutivamente, la materia di applicazione⁶⁴.

Si nota che, al pari del comma 2, nel comma in esame, il legislatore prevede la necessità della predisposizione della VIG per tutti gli atti normativi, ma non esclude esplicitamente i decreti-legge e inserisce l’aggettivo “significativi” accanto ai predetti effetti nel comma in esame richiamati. Pertanto, si potrebbe sostenere, sulla base delle citate differenze tra le due parti del medesimo articolo, che qualora gli effetti siano, appunto, significativi, anche ai decreti-legge dovrebbe allegarsi l’analisi preventiva nella forma della VIG⁶⁵. Certo è che non emergendo una regola univoca, la norma non rispetta il principio della chiarezza quale guida chiave nella redazione dei testi normativi⁶⁶ e demanda, in sostanza, l’individuazione degli atti, come pure dei soggetti, alle scelte dell’Autorità competente⁶⁷. Ancora, potrebbe darsi che, seppur per un primo momento tali atti aventi forza di legge verranno esclusi, a seguito di un periodo più o meno lungo, volto all’implementazione di tale istituto nelle logiche del processo redazionale, proprio tale aggettivo potrebbe essere il gancio per sottoporre anche i decreti-legge alla VIG. Tuttalpiù, quanto alla esaminanda “estensione sostanziale”⁶⁸, l’esclusione degli effetti finanziari – pur rientranti nella prima versione del disegno di legge risalente alla fase endo-governativa⁶⁹, di cui è stata proposta successivamente l’inclusione attraverso gli emendamenti 4.4⁷⁰ e 4.5⁷¹, poi respinti – ha

⁶³ Comitato per la valutazione dell’impatto generazionale delle politiche pubbliche (COVIGE), *Linee guida*, cit., 8-9.

⁶⁴ Art. 4, c.4, legge 10 novembre 2025, n. 167: “la VIG è, in ogni caso, necessaria se l’atto normativo determina effetti significativi di tipo ambientale o sociale a carico dei giovani e delle generazioni future. In tali casi restano fermi i criteri e le modalità individuati con il decreto di cui al comma 3”.

⁶⁵ Il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, parere 23 giugno 2026, cit., allerta sulle due possibili interpretazioni della locuzione tra loro contrastanti, di cui una ha “*significato limitativo restrittivo*”, potendo escludere la VIG nel caso di provvedimenti normativi diversi dai decreti-legge ove non abbiano, appunto, *effetti significativi*; e l’altra potrebbe avere “*significato integrativo e correttivo*”, estendendone l’applicazione, come si è nel testo sostenuto.

⁶⁶ R. PAGANO, *Introduzione alla legistica. L’arte di preparare le leggi*, III ed., Giuffrè, Milano, 2004, 5-7.

⁶⁷ M. MEZZANOTTE, [Valutazione di impatto generazionale come tecnica di “programmazione”](#), in questa *Rivista*, *Studi 2025/II*, 1528.

⁶⁸ L’ “estensione sostanziale”, cioè l’ambito di materia in cui l’atto normativo incide, viene distinta dall’ “estensione procedurale” legata alla tipologia di atto stesso, v. L. BARTOLUCCI, *La nuova “valutazione di impatto generazionale*, cit., 36 ss.

⁶⁹ V. la [Bozza del DDL delega in materia di semplificazione normativa](#).

⁷⁰ L’emendamento in questione è stato presentato dai senatori Meinhard Durnwalder e Pietro Patton, appartenenti al Gruppo per le Autonomie. Per il testo completo v. l’[Emendamento 1.0.1 al DDL n. 1192](#).

destato preoccupazioni in alcuni, vista la considerazione che il patto tra generazioni prevede di per sé una scrupolosa attenzione alla spesa pubblica⁷².

Tuttavia, per almeno due ordini di ragioni, l'esclusione dei provvedimenti con effetti economico-finanziari merita di essere condivisa.

In prima battuta, per l'avvenuto inserimento implicito dell'equità generazionale nel principio costituzionale di equilibrio di bilancio, grazie all'utilizzo della parola "sostenibilità" in riferimento al debito pubblico da parte della riforma costituzionale n.1 del 2012⁷³. Ciò ha comportato che, da quel momento in poi, l'equità generazionale rientri in tutte le procedure di finanza pubblica, orientandone gli obiettivi. In secondo luogo, se i provvedimenti con effetti economici fossero stati considerati base necessaria per la predisposizione della VIG, ciò avrebbe comportato una sovrapposizione di controlli sulla medesima materia, con possibili conflitti istituzionali tra il DAGL, deputato ad assicurare la correttezza dell'AIR e, dunque, della VIG perché in essa predisposta, e il Ministero dell'economia e delle finanze, responsabile della verifica della c.d. "relazione tecnica"⁷⁴. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, tale relazione esamina gli effetti economici finanziari dei disegni di legge, degli schemi di decreto legislativo e degli emendamenti di iniziativa governativa. Certo è che l'orizzonte temporale considerato avrebbe potuto essere più ampio nel caso in cui tali provvedimenti fossero rientrati nella disciplina della VIG, ma, con l'ingombro di formare esperti in materia finanziaria in seno al DAGL e, dall'altro, e con il rischio di difficoltà nel coordinamento e nella convergenza delle valutazioni formulate dalle due strutture istituzionali competenti⁷⁵.

Tale riflessione, tuttavia, non esclude che gli effetti sociali, seppur in maniera lata e solo tangenzialmente approfondita, ricomprendono anche considerazioni economiche, seppure non esplicitate. Ed anzi, i suddetti effetti ben possono contenere anche valutazioni economiche di lungo periodo, non assimilabili alle previsioni d'impatto finanziario di breve periodo⁷⁶.

Inoltre, gli effetti sociali, formati da un prisma variegato di elementi, sicuramente, rispetto alla riforma del 2022, ampliano l'area di necessaria tutela delle future generazioni. Infatti, c'è chi ha sostenuto che l'ampiezza sul piano sostanziale emerge proprio

⁷¹ Tale emendamento è stato invece presentato dalla senatrice Valeria Valente e dai senatori Andrea Giorgis, Dario Parrini e Marco Meloni, tutti appartenenti al Gruppo Partito Democratico – Italia Democratica Progressista. Per il testo completo v. l'[Emendamento 1.0.2 al DDL n. 1192](#).

⁷² S. SILEONI, *Il peso del marketing legislativo*, in *La Stampa*, 9 giugno 2024. V. anche A. ARCURI, *Chi la dura la vince? A proposito della legge di semplificazione e miglioramento della qualità della normazione*, in *Quaderni costituzionali*, 1/2026, 162, il quale invece osserva che la VIG riguarda l'equità intergenerazionale, e quindi anche la più problematica sostenibilità economica.

⁷³ L. BARTOLUCCI, *Il più recente cammino delle generazioni future*, cit., 38-39.

⁷⁴ Ivi, 38 e ss.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ Cfr. A. BURATTI, [Audizione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato](#), 10 ottobre 2024.



dall'inclusione, tra i presupposti che rendono necessaria l'allegazione della VIG al disegno di legge governativo, dei provvedimenti suscettibili di produrre effetti sociali sulle generazioni future, ipotesi certamente più frequente rispetto a quella concernente i soli effetti ambientali.⁷⁷

In ogni caso, astrattamente bisognerebbe puntare alla massima estensione della tensione verso il futuro che attraverso la VIG è possibile esercitare, vista la crescente complessità delle sfide globali contemporanee, che affliggono la comunità mondiale tutta, tra cui il cambiamento climatico, le tensioni geopolitiche, le transizioni demografiche, il regresso democratico e le discontinuità tecnologiche. Situazioni tutte che impongono l'adozione di modelli di *governance* proiettati nel lungo periodo, capaci di superare la logica dei cicli elettorali di breve durata.

Ed infatti, in linea con ciò, nel settembre del 2024 si è tenuto a New York l'*UN Summit for the future*, dove l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con 143 Paesi firmatari e con la presenza di alcuni stakeholders, ha adottato il "*Pact for the future*", un documento che individua, tra gli altri, un obiettivo formale ad includere le generazioni future nelle scelte politiche da attuare entro il 2028, essendo tale materia inserita in una delle aree tematiche principali del Patto⁷⁸.

Altro documento adottato su tale scia è la *Dichiarazione delle future generazioni*⁷⁹, la cui versione attuale definisce alcuni principi guida, tra cui il ruolo chiave delle valutazioni di impatto, il rafforzamento della capacità istituzionale e l'impegno a considerare i bisogni dei giovani e delle future generazioni nei processi decisionali⁸⁰.

3. L'introduzione della VIG tra delega legislativa e disciplina organizzativo-procedurale

In linea con le sollecitazioni internazionali, l'obiettivo dichiarato della VIG, «è quello di prevedere e, conseguentemente, evitare effetti negativi nei confronti delle future generazioni nel medio e nel lungo termine, sotto il profilo ambientale e sociale»⁸¹. Ciò, dunque, comporterà la responsabilizzazione di tutte le Amministrazioni capofila circa gli esiti della normativa sulle generazioni future⁸².

⁷⁷ M. MEZZANOTTE, *Valutazione di impatto generazionale*, cit., 1528 ss.

⁷⁸ Per maggiori informazioni v. *Pact for the Future, Summit of the Future dell'ONU*.

⁷⁹ United Nations General Assembly, *Declaration on Future Generations*, 2024.

⁸⁰ E. Giovannini, R. Milano (a cura di), *La valutazione d'impatto generazionale delle leggi: un cambio di paradigma per le politiche pubbliche. Come mettere i diritti dei giovani e delle future generazioni al centro delle scelte della società italiana*, frutto della collaborazione ASviS e Save the Children nell'ambito dell'iniziativa *Ecosistema Futuro*, 26 ss.

⁸¹ Si veda l'*AIR allegata al disegno di legge n. 1192/2025*.

⁸² L. BARTOLUCCI, *La valutazione dell'impatto generazionale delle leggi*, cit., 44.

L'iter endo-governativo del disegno di legge recante "Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie"⁸³, è stato lungo ed articolato.

La prima convocazione del Consiglio dei ministri – la n. 61 – è datata 4 dicembre 2023, ove all'ordine del giorno figurava il rispettivo schema di disegno di legge⁸⁴. Il giorno successivo, il 5 dicembre 2023, il Consiglio dei ministri si è dunque riunito, ha discusso e approvato, in via preliminare, il disegno di legge. Il comunicato stampa del Governo evidenziava che il provvedimento avrebbe introdotto misure volte alla semplificazione normativa e al miglioramento della qualità della legislazione, prevedendo anche deleghe legislative al Governo per il riordino e il riassetto di diversi settori dell'ordinamento⁸⁵. Successivamente, è stato reso il parere favorevole della Conferenza unificata, conformemente all'articolo 9, comma 2, lettera a), punto 1), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come emerge dall'Atto n. 43/CU⁸⁶.

⁸³ Il disegno di legge è stato predisposto principalmente dal Presidente del Consiglio e dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, ma è stato approvato anche su proposta di altri Ministri (il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per le disabilità, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro della giustizia, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca).

⁸⁴ La convocazione del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2023 è consultabile nell'ordine del giorno [Convocazione del Consiglio dei Ministri n. 61](#).

⁸⁵ Si veda il resoconto dei lavori nel [Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 61 del 5 dicembre 2023](#).

⁸⁶ Cfr. l'intesa espressa dalla Conferenza Unificata nel [Repertorio Atto n. 43/CU della Seduta del 18 aprile 2024](#) sul portale della Conferenza Stato-Regioni. Dalla documentazione ufficiale della Conferenza unificata emerge che l'istruttoria si è articolata in diverse fasi. Con nota prot. DAR n. 2726 del 15 febbraio 2024, l'Ufficio di coordinamento della Segreteria della Conferenza ha trasmesso il disegno di legge alle Regioni, alle Province autonome, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, convocando contestualmente una riunione tecnica per il 26 febbraio 2024. Successivamente, con nota del 23 febbraio 2024, la Conferenza delle Regioni ha chiesto il rinvio dell'incontro per consentire ulteriori approfondimenti istruttori, e la riunione è stata quindi posticipata al 12 marzo 2024. Nel corso di questa fase istruttoria sono stati trasmessi diversi documenti contenenti osservazioni e proposte di modifica al disegno di legge. In particolare, il Coordinamento tecnico interregionale della protezione civile ha inviato un documento con osservazioni e proposte emendative acquisito l'11 marzo 2024, successivamente diramato alle amministrazioni interessate. Nel corso della riunione tecnica del 12 marzo 2024, l'Ufficio legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si è riservato di esprimere un parere sulle osservazioni formulate dalle Regioni nell'ambito dell'iter istruttorio del provvedimento. L'ANCI ha trasmesso un documento contenente proposte emendative il 27 marzo 2024, mentre il 9 aprile 2024 l'Ufficio legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha diffuso un documento di riscontro alle osservazioni formulate da Regioni e ANCI, convocando una nuova riunione tecnica per il 12 aprile 2024. Nella stessa data, il Coordinamento affari istituzionali della Conferenza delle Regioni ha trasmesso ulteriori osservazioni e proposte emendative. Nel corso della riunione tecnica del 12 aprile 2024 sono state esaminate le proposte di modifica avanzate dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI; in quella sede le amministrazioni proponenti hanno manifestato disponibilità a esprimere un parere favorevole sul provvedimento, mentre il Ministero dell'economia e delle finanze si è riservato di esprimere la propria posizione nel prosieguo dell'istruttoria. Il giorno successivo, 17 aprile 2024, l'Ufficio legislativo del Ministro per le riforme istituzionali e la



A seguito di ciò, il disegno di legge di iniziativa governativa, deliberato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, è stato presentato in data 15 luglio 2024 e annunciato nella seduta n. 207 del 16 luglio 2024 al Senato della Repubblica (AS 1192). È stato poi assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 12 settembre 2024, è stato oggetto di attività emendativa che di seguito sarà approfondita e ha ricevuto i pareri di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione per le questioni regionali. È stato poi approvato l'8 maggio 2025 e trasmesso alla Camera dei deputati, dove ha iniziato l'iter in Commissione il 9 luglio 2025. Il termine di presentazione degli emendamenti è stato fissato il 30 luglio⁸⁷ e il 2 ottobre il Presidente ha dichiarato concluso l'esame delle proposte emendative⁸⁸, senza che nessuna di esse sia stata approvata⁸⁹.

semplificazione normativa ha trasmesso alle amministrazioni interessate un documento contenente la posizione del Governo sulle proposte emendative formulate nel corso della fase tecnica. L'istruttoria si è conclusa con la seduta della Conferenza unificata del 18 aprile 2024, nella quale è stato espresso il parere sul disegno di legge. In tale sede, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento di alcune proposte emendative, mentre ANCI e UPI hanno manifestato parere favorevole accompagnato dalla richiesta di ulteriori approfondimenti tecnici su alcune disposizioni, in particolare relative alla disciplina della protezione civile e al ruolo degli enti territoriali nel relativo sistema organizzativo.

⁸⁷ Il Presidente della Commissione Affari Costituzionali, ove il testo era incardinato, On. Nazario Pagano, ha ricordato che il disegno di legge in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica e, pertanto, circa il giudizio di ammissibilità degli emendamenti non solo si terranno in considerazioni i rilievi dell'rt. 89 r.C., ma anche l'articolo 123-bis, comma 3 bis r.C. Esso stabilisce che i presidenti delle Commissioni procedono alla dichiarazione di inammissibilità anche degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto ovvero che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate.

⁸⁸ Il procedimento è proseguito con il Presidente che avvertito che il testo sarebbe stato trasmesso in sede consultiva alle Commissioni competenti (II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali), ai fini dell'espressione dei prescritti pareri. Nella seduta del 28 ottobre 2025, sempre in sede referente, viene conferito al relatore il mandato a riferire all'assemblea sul provvedimento in esame. Il giorno seguente, al secondo punto dell'o.d.g., inizia l'esame in Assemblea, con l'apertura della discussione sulle Linee generali e la relativa replica da parte della rappresentante del Governo, la Ministra per le forme istituzionali e la semplificazione normativa.

⁸⁹ Come si nota, anche per questo provvedimento si è manifestato il c.d. "monocameralismo alternato", il quale, permette al governo di giocare su "scacchieri diversi", avendo come destinatario un'unica camera che si vede trasmettere i disegni di legge governativi (di conversione e non), finendo per delegittimare l'abilità ostruzionistica delle sedi parlamentari, v. E. CHELI, *Il bicameralismo, oggi*, in *il Mulino*, 2022, 61. In A. CARMINATI, *Trump II e gli anticorpi del sistema presidenziale nordamericano*, in A. Carminati, M. Frau, M. Ladu, A. Lauro (a cura di), *Governare le democrazie nella trasformazione dei sistemi politici*, Cacucci, Bari, 2025, 60, si nota come, in comparazione con il sistema statunitense, circa il *filterbusting*, in entrambi i sistemi esso non è un impedimento, quanto piuttosto uno strumento di bilanciamento istituzionale e di salvaguardia della struttura democratica. Ne consegue che l'impossibilità di poter incidere sul contenuto di un atto legislativo in seconda lettura è l'ennesima marginalizzazione e crisi del Parlamento italiano (v. A. APOSTOLI, *La necessità di ripensare il rapporto con gli «organini garanzia» in un sistema parlamentare monocamerale*, in [Costituzionalismo.it](#), 3/2022, 48 ss.), evidentemente generata da concause, al cui coinvolgimento è fatto prevalere un processo per larga parte negoziale (v. LUPO, *Le riforme possibili dei regolamenti parlamentari*, in *il Mulino*, 3/2024, 101).

A seguito della trasmissione in Assemblea del 28 ottobre, il provvedimento è stato approvato con 117 voti favorevoli e 63 contrari⁹⁰ e promulgato il 10 novembre, così pubblicato il giorno 14 dello stesso mese in Gazzetta Ufficiale per poi entrare in vigore a seguito della *vacatio legis* il 29 novembre 2025.

Nel testo presentato, per l'appunto al Senato, l'articolo di riferimento era unicamente l'art. 4, rubricato *"Valutazione di impatto generazionale delle leggi"*. Il comma 1 di tale articolo, che, peraltro, non ha subito modifiche in nessun ramo del Parlamento rispetto al testo del disegno di legge, ascrivendo alle leggi della Repubblica la tutela delle generazioni future è direttamente collegato al principio di equità intergenerazionale nell'ambito della garanzia dei diritti inviolabili della persona di cui all'articolo 2 della Costituzione, nonché all'articolo 9 della Costituzione⁹¹.

Il secondo comma introduce una definizione della VIG, che ha poi subito modifiche, fino ad essere delineata dall'attuale formulazione del testo approvato in prima lettura al Senato, trasmesso alla Camera e divenuto legge, come uno *«strumento informativo che consiste nell'analisi preventiva degli atti normativi del Governo, ad esclusione dei decreti-legge, in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all'equità intergenerazionale»*.

Il comma in esame è stato oggetto di un emendamento in sede referente al Senato (4.3), poi approvato, che, seppur ha esteso l'ambito di applicazione della VIG a tutti gli atti normativi del governo – rispetto a quanto prevedeva la precedente formulazione che richiama solo i disegni di legge governativi – ha però escluso i decreti-legge, come dapprima rilevato⁹². In seguito, durante l'esame in 7^a Commissione si è proposto un ulteriore emendamento sullo stesso tema, non accolto e di segno contrario a quanto esposto. Difatti, nonostante la previsione dell'emendamento 4.3, approvato al Senato e tra l'altro rispondente alla lettera attuale della l. 167/2025, sia motivata dai ristretti tempi su cui pone le basi l'atto avente forza di legge richiamato, di nuovo, condivisibile in astratto sembra essere l'emendamento 4.2 elaborato nell'altra camera, che si propone di sopprimere le parole, *"ad esclusione dei decreti-legge"*⁹³. L'adesione risiede nella volontà di dare una piena attuazione al proposito del disegno di legge e contrastare tutte le forme di presentismo⁹⁴, che albergano in gran misura in atti normativi di questo genere. E infatti, nell'ultimo Rapporto sulla legislazione 2024- 2025, nonostante si siano rilevati primi segnali di maggiore attenzione verso un esame più ordinato dei decreti-legge, è anche emerso

⁹⁰ V. [Resoconto della seduta della Camera dei deputati, 28 ottobre 2025](#).

⁹¹ V. [Dossier Dipartimento Istituzioni, 28 ottobre 2025](#).

⁹² Per il testo completo dell'emendamento in questione v. [Proposta di modifica n. 4.3 \(testo 2\)](#).

⁹³ Circa il testo dell'emendamento in questione v. [Proposta emendativa 4.2](#).

⁹⁴ N. LUPO, *Tutelare le generazioni future senza intaccare il diritto di voto*, in *Il Sole 24 Ore*, 21 ottobre 2019.



che nella XIX legislatura quelli convertiti rappresentano il 39,2% delle leggi approvate (71 su 181), in aumento rispetto al 34,8% della XVIII legislatura.

Il quadro cristallizza, dunque, la crescente centralità dell'esecutivo nel procedimento legislativo e la connaturale modalità rapida delle decisioni, la quale conferma la necessità di un meccanismo istituzionale che, prescindendo dallo strumento normativo utilizzato, a tutto tondo orienterebbe le decisioni al futuro. Si entrerebbe così nel campo di quello che è stato definito l'"*implementation strategies*" dell'istanza intergenerazionale⁹⁵, concependo procedure interne e trasversali, volte a limitare la c.d. "furia del presente"⁹⁶, anche attraverso l'approfondimento dei c.d. "*future studies*", una disciplina il cui obiettivo è studiare i possibili cambiamenti della società per sapere come affrontarli. Ciò poiché, il c.d. "*presentismo*", seppur un'immaginabile espressione del carattere democratico di uno Stato, legato alle logiche elettive, pur necessita di uno strumento contingentante, che impone un macro-obiettivo di carattere permanente all'attività legislativa, che risponderebbe allo stesso anziché a fatti occasionali e/o di cronaca.

Il terzo comma, invece, prevede che la VIG sarà effettuata nell'ambito dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)⁹⁷ prevista dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 del medesimo articolo 14, adottato di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di giovani, entro il 28 maggio 2026⁹⁸.

Perciò, ottenuto l'atto di concerto del Ministro per lo sport e i giovani, quale autorità delegata in materia, dal parere del Consiglio di Stato si desume che la scelta compiuta dal d.p.c.m. attuativo, attraverso l'articolo 1, comma 1, lettera a), è quella di introdurre un nuovo comma 1-*bis* nel corpo dell'articolo 1 del d.p.c.m. 169 del 2017, integrando l'oggetto del regolamento con l'inclusione delle procedure e delle modalità di effettuazione della VIG⁹⁹.

L'articolo in esame termina con il comma 4, che fin dalla sua proposta non ha subito modifiche. In esso si qualifica la VIG come necessaria ove l'atto normativo determini effetti ambientali e sociali significativi a carico dei giovani e delle generazioni future.

⁹⁵ J. BOSTON, *Governing for the future: designing democratic institutions for a better tomorrow*, Bingley, Londra, 2017.

⁹⁶ M. MACKENZIE, *Institutional design and sources of short-termism*, in I. González Ricoy, A. Gosseries (a cura di), *Institutions for future generations*, Oxford University Press, Oxford, 2016.

⁹⁷ M. PICCHI, *La qualità della normazione tra genere e generazioni*, cit., 122, definendo tale scelta "decisiva" individua le sue potenzialità: "evita almeno in parte il rischio di moltiplicare moduli paralleli, scarsamente coordinati tra loro, e tenta di ricondurre la nuova valutazione entro una metodologia unitaria della decisione normativa"; ma anche il suo limite: "l'integrazione nell'AIR rafforza la collocazione procedurale della VIG, ma non ne garantisce di per sé l'autonomia effettiva", con il rischio di "ricevere una considerazione soltanto formale".

⁹⁸ V. [Dossier Dipartimento Istituzioni, 28 ottobre 2025](#).

⁹⁹ V. Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, parere 23 giugno 2026, cit.

Altrettanto innovativo è stato l'emendamento 4.05¹⁰⁰ – a firma dei Senatori Roberto Cataldi e Alessandra Maiorino, entrambi appartenenti al Gruppo MoVimento 5 Stelle, – che ha previsto un articolo aggiuntivo, a seguito dell'art. 4, che introduce l'*Osservatorio sull'impatto generazionale delle leggi*, da costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di "monitoraggio, analisi, studio e proposta di possibili strumenti per la definizione e l'attuazione degli obiettivi di cui all'art. 4". L'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e ai suoi componenti non sono previsti rimborsi di alcun tipo, come confermato dal parere reso in data 30 ottobre 2024 dalla 5^a Commissione permanente¹⁰¹. L'organo così previsto, con il compito di porre in essere un'attività di monitoraggio, studio e analisi nonché di proposta nell'ambito dell'analisi di impatto è stato assimilato per le sue funzioni all'Osservatorio sulla legislazione¹⁰², nonostante la differenza di materia e, soprattutto, il fatto che quest'ultimo sia una struttura di documentazione istituita presso il Parlamento. Inoltre, altra nota fondamentale è che l'Osservatorio sull'impatto generazionale delle leggi ha natura propositiva e non solo ricognitiva come il primo, potendo esso specificare i fini volti al controllo a monte dell'impatto generazionale dei provvedimenti governativi.

Si potrebbe notare che l'introduzione di tale organo ampli il piano di intervento, consentendo di travalicare il confine governativo e di affacciarsi a quello parlamentare. Inoltre, la già citata attuazione degli artt. 9 e 41 Cost. così come modificati dalla riforma costituzionale, che è direzione imboccata dall'introduzione degli strumenti in esame, si calibra non solo sul versante processuale ma anche sul versante organizzativo, introducendo una struttura stabile con il compito di monitorare l'obiettivo dell'equità intergenerazionale. Ed in effetti, l'esperienza comparata ci mostra che i due ambiti su cui si è insistito, nella maggior parte degli Stati, alternativamente, per tutelare le generazioni future sono o l'introduzione di un meccanismo processuale o di un organo tutore delle future generazioni¹⁰³. Ebbene, possiamo ora sostenere che con la l. 167/2025 in merito alla

¹⁰⁰ Per il testo completo v. [Proposta di modifica n. 4.0.5 al DDL n. 1192](#)

¹⁰¹ Cfr. il *Parere della 5^a Commissione permanente del 30 ottobre 2024* consultabile all'interno della [Scheda del DDL n. 1192/S \(Semplificazione normativa\)](#) nella sezione «Attività/Trattazioni in sede consultiva» del sito del Senato della Repubblica.

¹⁰² M. MEZZANOTTE, [Valutazione di impatto generazionale](#), cit., 1529.

¹⁰³ Infatti, in alternativa alla soluzione dei corredi normativi, il Parlamento italiano, potrebbe comunque adottare altri strumenti idonei atti a riconoscere alle politiche attuali uno sguardo verso l'avvenire. Si pensa alla già proposta introduzione di una "Commissione per il futuro", sul modello finlandese, che garantirebbe uno diretto sguardo "future oriented" nel procedimento legislativo. In merito, per maggiori approfondimenti v. L. BARTOLUCCI, *La necessità di orientare le decisioni al futuro: il Committee for the Future del Parlamento finlandese e la situazione italiana*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 3-4/2019, 45 ss.; V. KOSKIMAA, T. RAUNIO, *Encouraging a longer time horizon: The Committee for the Future in the Finnish Eduskunta*, in *The Journal of Legislative Studies*, 2/2020, 159 ss. Sempre per il tramite di esperienze comparate, l'alternativa è quella di istituzioni esterne al parlamento ed indipendenti, che comunicano con esso durante il procedimento legislativo stesso. Per esse si può citare l'esperienza del Galles denominata *Future Generations*



VIG e in particolare, attraverso l'introduzione da un lato della doverosità, seppur mitigata, del corredo agli atti normativi del Governo e, dall'altro dell'Osservatorio sull'impatto generazionale delle leggi, il legislatore abbia realizzato una logica dualistica.

Come si nota, l'implementazione della VIG soffre ad oggi di variabili in via di definizione, che saranno finalizzate da un lato, alle scelte che l'esecutivo compilerà all'interno del decreto di attuazione menzionato, anche in relazione alla disciplina dell'AIR, a cui subentrerà accogliendone alcuni elementi ovvero distanziandosi da altri, e, dall'altro, a seconda delle tempistiche di apprendimento istituzionale, le quali sono direttamente proporzionali alla complessità dell'obiettivo che si prefigge, che, in questo caso è sicuramente ambizioso.

Proprio per queste ragioni, l'auspicio non è riconoscere risultati brillanti dello strumento di cui si discorre nel breve periodo, ma che, diversamente, si segua un percorso progressivo, nell'ottica di creare dei precedenti virtuosi, distanziando la VIG dalla definizione di mera formalità procedurale.

4. Le sperimentazioni degli enti locali

Nell'attesa della predisposizione della normativa attuativa riguardante la VIG a livello nazionale¹⁰⁴, sembra opportuno, per prendere spunto e riflettere sulle simili anticipazioni, guardare alle prime sperimentazioni sul campo che fanno capo ad alcune lungimiranti amministrazioni locali, in riferimento ad atti normativi a loro demandati, promosse e sostenute dall'Associazione Italiana Comuni Italiani (ANCI), grazie alle risorse messe a disposizione dal Fondo Politiche Giovanili¹⁰⁵.

*Commissioner for Wales, la Canadian Commissioner of the Environment and Sustainable Development in Canada, la Parliamentary Commissioner for the Environment in Nuova Zelanda, la Norwegian Ombudsman for Children in Norvegia e il Parliamentary advisory council on sustainable development in Germania: v. L. BARTOLUCCI, Istituzioni per il futuro e foresight tra il parlamento ed il governo, in [Bilancio, Comunità, Persona](#), 1/2023, 52; J. BOSTON, *Governing for the future*, cit.; OECD, *Foresight and Anticipatory Governance in Practice. Lessons in effective foresight institutionalization*, 2022.*

¹⁰⁴ Il comma 3 della legge n. 167 del 2025 aveva fissato per l'adozione della normativa attuativa il termine di "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della (...) legge", la cui scadenza corrisponde al 28 maggio 2026. Tuttavia, nel parere del Consiglio di Stato del 23 giugno 2026 (affare n. 586/2026) sul provvedimento attuativo, si rileva che non si tratta di un termine perentorio, sia perché la potestà regolamentare del governo può "fare a meno di un'esplicita integrazione normativa sub specie temporis della disposizione di rango primario", ma anche poiché "il tratto perentorio del termine si porrebbe in sostanziale contraddizione con la ratio legis, avendo il legislatore ritenuto necessaria l'adozione di una normativa secondaria per il completamento della disciplina della materia (cfr. il parere n. 128 del 18 ottobre 2024)".

¹⁰⁵ Istituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006.

Tra di esse si distingue il Comune di Parma¹⁰⁶, che ha introdotto nel proprio Documento Unico di programmazione (Dup) le Linee guida COVIGE e le ha rese vincolanti. Lo sforzo degli enti locali appare dunque maggiormente penetrante e si allinea alla manifesta istanza dei cittadini¹⁰⁷ affinché vi sia un collegamento tra spesa ed efficacia di intervento, mirando a ridurre la difficoltà dei giovani di raggiungere le tappe fondamentali della vita senza un irragionevole affanno¹⁰⁸.

Anche il comune di Bologna¹⁰⁹ ha sottoposto a marcatura (*labelling*) le misure generazionali o potenzialmente tali attraverso un'analisi del DUP 2024-25, estrapolandone quattro diverse aree di impatto ossia educazione, lavoro, inclusione e benessere, sulla cui predisposizione normativa sono da applicare delle linee-guida elaborate in tale processo¹¹⁰.

Nel solco delle prime applicazioni in ambito territoriale della Valutazione di Impatto Generazionale (VIG), tra la seconda metà del 2024 e il primo trimestre del 2025, ANCI, giovando del coordinamento conferito alla Fondazione RiES¹¹¹, ha avviato una ulteriore fase sperimentale in tre comuni pilota – Milano, Vicenza e L'Aquila – finalizzata alla definizione organica delle *Linee Guida ANCI* per l'implementazione della VIG a livello comunale, le quali sono state presentate ufficialmente il 16 maggio 2025 in occasione dell'Assemblea Nazionale di ANCI Giovani, svoltasi a Palermo. Tale percorso ha avuto quale ambito privilegiato di applicazione l'analisi dei Documenti Unici di Programmazione (DUP), in quanto strumenti cardine della pianificazione strategico-finanziaria degli enti locali, nei quali si riflette l'indirizzo politico-amministrativo dell'ente. In tale contesto evolutivo si colloca anche la decisione del Comune di Casalecchio di Reno, nella Città metropolitana di Bologna, di adottare formalmente un meccanismo di analisi generazionale, divenendo il primo Comune non capoluogo a dotarsi di tale meccanismo valutativo. L'iniziativa è stata accompagnata dall'istituzione di una Consulta giovanile, concepita quale sede di partecipazione strutturata e di coprogettazione delle politiche pubbliche rivolte alle

¹⁰⁶ Per maggiori informazioni sull'introduzione sul Documento Unico di Programmazione (DUP) v. [Lo Youth Check è realtà](#) sul portale istituzionale del Comune di Parma.

¹⁰⁷ L. MONTI, *Legiferare meglio: la valutazione di impatto generazionale*, cit., 66.

¹⁰⁸ L. MONTI, *Nei comuni la Valutazione di impatto generazionale per dare futuro ai giovani*, in ASviS – *Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile*, 2025.

¹⁰⁹ Comune di Bologna, delibera del Consiglio Comunale, seduta del 23 dicembre 2022.

¹¹⁰ Per maggiori approfondimenti sulla metodologia utilizzata, si veda, G. MINGARDI, *Sotto esame le politiche in favore dei giovani*, in *Il Resto del Carlino*, 27 giugno 2025.

¹¹¹ L'Osservatorio sulle Politiche Giovanili è l'attività di ricerca istituita e gestita dalla *Fondazione per la Ricerca Economica e Sociale ETS*, già nota come Fondazione Bruno Visentini, un soggetto di diritto privato senza scopo di lucro che per statuto promuove attività scientifiche, culturali e di studio nei campi giuridico, economico-sociale e storico-politico. Si rivolge ad istituzioni, operatori economici e sociali ed alla società civile mediante la formulazione di proposte di policy. Inoltre, l'Osservatorio collabora con il Consiglio Nazionale Giovani per il monitoraggio e la valutazione delle politiche giovanili ed annualmente pubblica rapporti sul tema del divario generazionale e delle politiche giovanili.



giovani generazioni, nonché quale presidio permanente di monitoraggio dell'effettivo impatto intergenerazionale delle scelte amministrative.

Dunque, attraverso la sottoposizione del DUP – che è atto centrale nell'amministrazione comunale – allo *Youth test*, si introducono in maniera indiretta dei target di *output* e di *outcome*, al fine di monitorare l'efficacia delle politiche anche dal punto di vista generazionale. Utili a tale scopo sono le appena menzionate *Linee guida ANCI*, le quali individuano indicatori comuni, il *target*, esempi di misure generazionali e modalità di consultazioni verso lo *Youth empowerment*.¹¹²

Accanto alle solitarie sperimentazioni sarebbe tuttavia preferibile la creazione di una rete di coordinamento tra i comuni che si sono dotati di un apparato di questo tipo, di cui sono un esempio quello di Parma e di Bologna, con i diversi rami della Pubblica Amministrazione. L'auspicio è che si realizzi un efficiente scambio e circolazione delle esperienze, nonché il rafforzamento dei meccanismi partecipativi – anche mediante l'impiego di strumenti digitali – e la predisposizione di banche dati idonee ad ampliare il patrimonio informativo a supporto delle attività di valutazione d'impatto. In tale prospettiva, un intervento statale, almeno nella fase di programmazione e definizione dell'architettura progettuale, appare funzionale a consentire agli enti territoriali di modulare le scelte operative in coerenza con le specificità sociodemografiche della popolazione giovanile di riferimento¹¹³. Tale collegamento tra i vari livelli di governo è stato ritenuto fondamentale anche dalla Comunicazione della Commissione in tema di strategia intergenerazionale di questo anno¹¹⁴, dove si è evidenziata una difficoltà ancor maggiore a tendere verso il principio di equità intergenerazionale in luoghi in cui l'accesso all'istruzione, alla cultura, al lavoro, alle infrastrutture digitali e alla partecipazione democratica e sociale sono assai ridotte. Pertanto, anche per questo terzo pilastro (*Fair Places*), la Commissione elabora nel Documento citato strategie per ridurre i c.d. "divari territoriali"¹¹⁵.

5. Le possibili vie di attuazione della VIG e i primi segnali di necessario ampliamento

L'implementazione della VIG, oltre a stimolare la riflessione circa le modalità di partecipazione e coprogettazione tra enti locali e Stato centrale, si espone alla centrale

¹¹² Per maggiori approfondimenti si vedano le [Linee guida ANCI per la Valutazione d'Impatto Generazionale nel DUP](#), disponibili sul portale di ANCI Lombardia.

¹¹³ M. MEZZANOTTE, [Valutazione di impatto generazionale come tecnica](#), cit., 1533 ss.

¹¹⁴ Per conoscere tutti gli obiettivi del pilastro *Fair Opportunities*, v. *Communication from the Commission to the European Parliament*, cit, 10.

¹¹⁵ *Communication from the Commission*, cit., 10 ss.

riflessione circa l'individuazione degli atti normativi sottoponibili al suddetto strumento, verso la piena realizzazione della tutela intergenerazionale.

In merito alla estensione del raggio di azione oggettivo della VIG, la riflessione è complessa. Proprio per l'obiettivo di rendere tale strumento pregnante e parte delle dinamiche dell'ordinamento – direi, idealmente – si spera che, in fase di attuazione, non si consentano altre limitazioni, oltre a quelle già presenti internamente alla disciplina e già esposte. Si pensi a quelle previste dall'art. 6 del d.p.c.m. 169/2018¹¹⁶ di attuazione dell'AIR, ovvero casi in cui l'intervento normativo è particolarmente complesso, ampio e generalmente destinato a perdurare nel tempo ma che, ciononostante, resta privo di un'analisi circa i suoi possibili impatti futuri, beneficiando dell'esenzione. A tali casi si aggiunge un'ulteriore possibilità del DAGL di accordare un'esenzione che risiede nella previsione dell'ottavo comma dell'art. 14 della legge n. 246 del 2008, attraverso una mera motivata richiesta dell'amministrazione proponente¹¹⁷.

Eppure, si potrebbe obiettare che all'estensione incontrollata dello strumento potrebbe corrispondere una sua probabile inefficacia. Ciò poiché l'allargamento, soprattutto iniziale, ad atti normativi che non possiedono una assai distintiva proiezione verso il futuro, potrebbe essere colto come un nuovo onere formale delle amministrazioni, perdendo, dunque, l'intrinseca utilità e innovatività dell'istituto¹¹⁸, il quale si inserisce nell'ordinamento con l'obiettivo di segnalare un mutamento nel modo di concepire la qualità della legge, non solo come un problema di efficienza o tecnica redazionale, bensì come strumento volto a distribuire "opportunità, svantaggi, protezioni e costi tra soggetti diversi e lungo archi temporali differenti"¹¹⁹.

In ogni caso, la speranza va comunque verso l'estensione, anche sotto forma di proiezione, del raggio d'azione della previsione normativa *de qua* anche ai disegni di legge

¹¹⁶ Art. 6, d.p.c.m. 169 del 2018, c. 1: L'AIR è esclusa con riguardo a:

- a) disegni di legge costituzionale;
- b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale;
- c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato;
- d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;
- e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati;
- f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali;
- g) testi unici meramente compilativi;
- h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.

¹¹⁷ Art 14, l. n. 246 del 2008, c.8: Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

¹¹⁸ M. PICCHI, *La qualità della normazione tra genere e generazioni*, cit., 109.

¹¹⁹ S. SILEONI, *L'istituzionalizzazione del principio di equità intergenerazionale attraverso la valutazione di impatto generazionale*, in *Percorsi costituzionali*, 3/2024, 918.



di natura parlamentare; misura che sarebbe volta ad arricchire il dibattito politico¹²⁰. Infatti, lo strumento della VIG definito nella delega legislativa, nonostante sia una novità dirompente¹²¹, è solo parzialmente in linea con quanto affermato dal Comitato economico e sociale europeo nel Parere (SOC/759) del 15 giugno del 2023. Il Comitato aveva ritenuto necessario l'inserimento negli ordinamenti degli stati membri di una Valutazione d'Impatto Generazionale su tutte le leggi e gli atti aventi forza di legge. In conseguenza, se da un lato l'oggetto della VIG risulta essere più ampio di altri esaminati, in quanto includerebbe non solo gli effetti ricadenti sui giovani, ma anche sulle future generazioni, dall'altro lato, essa ha portata più limitata, estendendosi alle sole proposte governative. Pertanto, resta comunque inatteso l'obiettivo di concepire, una modalità attraverso cui un'analisi di impatto generazionale possa essere estesa a tutte le proposte di legge, a partire da quelle parlamentari¹²².

In terzo luogo, quando si pensa ad un'implementazione della VIG, tenendo a mente l'obiettivo suo proprio di «rafforzare la qualità della legislazione attraverso la considerazione degli effetti differenziati su alcune categorie sociali»¹²³, non si può non auspicare delle regolari consultazioni con associazioni o enti ufficiali di rappresentanza dei giovani, ovvero delle generazioni future, volte al diretto coinvolgimento delle stesse.

Da ultimo, infatti, a livello europeo, la Commissione, nell'ambito dello *Strategy on Intergenerational Fairness Report* del 2026¹²⁴ – atto che si inserisce nel quadro metodologico di «*better regulation*», valorizzandone pienamente gli strumenti di valutazione e analisi d'impatto¹²⁵ – ha proposto il rafforzamento dell'impegno dei cittadini, sostenendo processi partecipativi e consultivi attraverso *panels* online ovvero tramite l'organizzazione di momenti di contatto quale la *European Youth Week 2026* dedicata alla solidarietà e all'equità¹²⁶. Tali riflessioni si inseriscono nelle scelte attuative del secondo

¹²⁰ L. MONTI, *Anche in Italia arriva la sfida europea dello Youth-check*, cit., 6.; L. BARTOLUCCI, *La valutazione dell'impatto generazionale delle leggi*, cit., 49; M. MILANESI, *La sostenibilità climatica nel segno del principio personalista. Il possibile contributo della valutazione di impatto generazionale*, in [DPCE Online, Osservatorio sul costituzionalismo ambientale](#), 2025.

¹²¹ P. GAMBALE, *The Constitutional Reform of Article 9 and Future Generations in Italy. Towards a Generational Impact Assessment of Laws in Parliament?*, 4th Global Conference on Parliamentary Studies Athens/Greece, 13 June 2025, Atene.

¹²² Ad esempio, attraverso una modifica dei Regolamenti parlamentari, L. BARTOLUCCI, *La nuova "valutazione di impatto generazionale delle leggi" nel disegno di legge sulla semplificazione normativa*, in [Rassegna Trimestrale Osservatorio AIR](#), 1/2025.

¹²³ L. BARTOLUCCI, *Parità di genere e qualità della legislazione*, cit., 731.

¹²⁴ Commissione europea, *Strategy on Intergenerational Fairness. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions*, Bruxelles, 2026.

¹²⁵ OECD (2025), *Better Regulation Practices across the European Union 2025*, OECD Publishing, Paris, dove si descrive l'UE all'avanguardia su questi temi.

¹²⁶ Per conoscere tutti gli obiettivi del pilastro *Fair Opportunities* vedi *Communication from the Commission to the European Parliament*, 9.

pilastro legato al raggiungimento delle pari opportunità tra generazioni (*Fair Opportunities*), che si aggiunge a quello sulla promozione di politiche pubbliche orientate al lungo periodo (*Fair Policymaking*), e il già menzionato *Fair Places*, circa l'inclusione dei territori.

In aggiunta, già il suddetto Parere riguardante la Cooperazione nel settore della gioventù (SOC/759) del 15/06/2023, aveva ritenuto necessario che gli Stati membri non solo potenzino le politiche e gli interventi di carattere trasversale in grado di produrre effetti positivi sulle giovani generazioni, — con l'obiettivo di favorire i beneficiari più giovani e ridurre le disuguaglianze intergenerazionali — ma anche che considerino indispensabile sottoporre ogni legge, atto normativo, strategia, programma, misura o investimento pubblico a un processo di consultazione volto a verificare l'impatto dell'azione dell'UE sui giovani. Le suddette iniziative dovrebbero includere una valutazione d'impatto, la definizione di politiche mirate e l'adozione di misure correttive o di mitigazione, al fine di evitare qualsiasi forma di violazione dei diritti o di discriminazione nei confronti della popolazione giovanile¹²⁷. Ed infatti, in un parere in sede consultiva datato 30 ottobre 2024, la 4^a Commissione permanente al Senato ha ricordato la suddetta richiesta dell'Unione Europea agli stati membri¹²⁸.

Seguendo tali traiettorie, le forme consultive potrebbero essere disciplinate, nel momento attuativo della VIG, che, come previsto dalla legge in esame, avverrà con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005. Tuttavia, in merito agli strumenti normativi di attuazione, si rileva che, al pari di quanto avvenuto per l'AIR, è ragionevole ipotizzare che vengano predisposte, oltre il d.p.c.m. – volto a definire il quadro normativo generale, e dunque l'ambito di applicazione della valutazione, le amministrazioni competenti, i casi di esclusione e tutta la cornice in cui l'analisi deve operare – delle specifiche Linee guida. Queste ultime sarebbero nell'eventualità predisposte dalle amministrazioni centrali, emanate dal Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) e destinate a fornire indicazioni metodologiche e strumenti tecnici per la concreta applicazione della VIG.

In ogni caso, l'inclusione delle istanze delle giovani generazioni nel circuito democratico e il ruolo di rappresentanti delle future generazioni, come autorevole dottrina ha teorizzato¹²⁹, potrebbe provenire innanzitutto dai giovani, quali privilegiati interlocutori poiché più vicini alle possibili istanze delle generazioni che verranno. Sul tema, sarebbe opportuno che gli strumenti normativi che attueranno la VIG delineassero l'obiettivo ultimo delle consultazioni: strumenti volti all'inclusione delle opinioni e aspettative dei giovani ovvero atti a reperire solo informazioni? L'auspicio è quello di renderli partecipi

¹²⁷ V. [Relazione illustrativa del Governo al d.d.l. 1192/2025](#).

¹²⁸ V. [Parere della 4^a Commissione permanente al Senato della Repubblica](#).

¹²⁹ D. BERTRAM, "For you will(still) be here tomorrow", cit., 137-139.



non solo nella fase della condivisione delle scelte finali, ma di quella collocata a monte e relativa all'esame delle questioni.

Per questo profilo, una realtà interessante è quella del Consiglio nazionale giovani (CNG), un'associazione di diritto privato, organo consultivo e di rappresentanza¹³⁰, istituito con legge del 30 dicembre 2018, n. 145 e disciplinato in particolare dai commi da 470 a 477 dell'art. 1¹³¹. In Austria¹³², un organismo simile, il *Bundes Jugend Vertretung* si inserisce nel procedimento istituzionale ed esprime pareri circa la valutazione degli effetti delle proposte legislative e regolamentari su bambini e bambine effettuate tramite il *Jugend-Check* all'interno dei singoli ministeri¹³³.

Nel nostro Paese, ad oggi, il nobile obiettivo che guidò l'istituzione del CNG era inquadrabile in uno stadio precedente, ma altamente condivisibile, soprattutto se visto in potenza: quello di poter ascoltare la voce giovanile nel processo decisionale pubblico, in coerenza con i principi costituzionali di partecipazione democratica ampia e di promozione della sussidiarietà orizzontale¹³⁴. La sua funzione non si ferma al piano nazionale poiché il

¹³⁰ I membri dell'organo si dividono, secondo le indicazioni dello Statuto, in membri effettivi (tra questi rientrano realtà come AIGA, ELSA Italia o ESN Italia, che rappresentano rispettivamente giovani professionisti, studenti universitari di giurisprudenza e studenti internazionali in mobilità), cioè organizzazioni giovanili presenti in almeno cinque regioni italiane, con struttura democratica, numero minimo di soci con un'alta percentuale di under 36; membri candidati, i quali partecipano al CNG per un periodo transitorio, senza diritto di voto interno, in vista della verifica dei requisiti richiesti; ed in membri osservatori, enti o associazioni che condividono le finalità del CNG ma non esercitano diritti politici associativi. Sul piano interno, invece, la struttura organizzativa del CNG comprende organi statutari elettivi e la suddivisione dei temi da trattare in Commissioni. Ad oggi le aree di policy di cui si occupano le nove Commissioni tematiche sono Cultura e legalità, Ambiente e Agricoltura, Esteri e Cooperazione internazionale, Lavoro e Politiche Sociali, Affari europei e Cooperazione, Formazione e Orientamento e Salute e Sport, v. [Statuto Consiglio Nazionale dei Giovani, art. 1](#).

¹³¹ Con tale normativa si è previsto l'istituzione di un ente finalizzato a favorire il dialogo tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni giovanili nell'ambito delle politiche che interessano le giovani generazioni. In tal modo si è colmato il perdurante vuoto istituzionale in tema di rappresentanza giovanile, sostituendo e potenziando il precedente "*Forum Nazionale dei Giovani*", sprovvisto di delega formale sulla materia.

¹³² Sul modello austriaco, v. la sezione [Youth participation](#) del portale della Cancelleria federale austriaca, nell'ambito della *Austrian Youth Strategy*, nonché, per la ricostruzione dell'esperienza del *Jugend-Check*, la documentazione ufficiale relativa alla *Österreichische Jugendstrategie*, che include espressamente il *Jugendcheck* tra gli strumenti avviati nel 2013; v. anche la già disponibile scheda *Jugend-Check ed effettività delle politiche giovanili* sul portale del Parlamento austriaco. Per il contesto europeo, cfr. European Youth Forum, [European Commission commits to a "Youth Check"](#), 29 gennaio 2024.

¹³³ E. Giovannini, R. Milano (a cura di), *La valutazione d'impatto generazionale delle leggi: un cambio di paradigma*, cit., 32.

¹³⁴ Il comma 473 dell'art. 1 della l. 145/2018 così individua i compiti del CNG: a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni giovanili e i giovani; b) promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta; c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal fine, sostiene l'attività delle associazioni giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse; d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale; e) collabora con le amministrazioni pubbliche elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le politiche per i giovani; f) esprime pareri e formula proposte sugli atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani; g) partecipa ai forum

CNG rappresenta l'Italia all'interno dell'“*European Youth Forum*”, organismo che promuove la partecipazione dei giovani nei processi decisionali europei e, in particolare, nei rapporti con istituzioni europee e con il Consiglio d'Europa. Inoltre, il Consiglio Nazionale dei Giovani già comunica con i cittadini con delle consultazioni aperte, quale quella proposta da poco, verso l'elaborazione del *Piano Nazionale Giovani*¹³⁵, strumento di sintesi delle proposte da sottoporre al Governo, al fine di raccogliere osservazioni, proposte e priorità delle nuove generazioni.

Si spera, dunque, che i successivi sviluppi si orientino verso la strutturazione di forme stabili e proceduralizzate di partecipazione e coprogettazione con le associazioni giovanili operanti sul territorio, al fine di istituzionalizzare canali permanenti di interlocuzione tra amministrazione e nuove generazioni, in un'ottica di effettivo *Youth Dialogue*. Parallelamente, al fine di rafforzare la consapevolezza civica e la capacità di incidere nei processi decisionali pubblici, si rende necessario promuovere percorsi formativi sistematici presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, così da garantire un autentico processo di *Youth empowerment*, inteso quale potenziamento delle competenze partecipative e della cittadinanza attiva delle giovani generazioni¹³⁶. Ed infatti, l'implementazione nei processi decisionali della prospettiva generazionale che individua una funzione attribuibile ai giovani, non può considerare questi ultimi «*come soggetti da proteggere, ma come protagonisti da abitare*»¹³⁷.

Non si condivide l'obiezione di coloro i quali rintracciano ostacoli nella possibilità di rappresentare la categoria dei giovani e delle generazioni future quali gruppi di individui rispettivamente minorenni e non nati, pertanto, non rientranti nell'elettorato attivo e di cui non si conoscono i bisogni¹³⁸. In questo senso, considerare l'opinione solo di chi esiste nella misura in cui esprime un voto, permetterebbe di dare al presentissimo un riferimento costituzionale nella sovranità popolare¹³⁹. Invece, accogliendo la prospettiva che vede la democrazia partecipativa quale strumento integrativo della decisione politica, seppur

associativi europei e internazionali, incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei diversi Paesi.

¹³⁵ V. [Consiglio Nazionale dei Giovani – Sezione Consultazioni](#).

¹³⁶ V. [Osservatorio Politiche Giovanili della Fondazione RiES](#).

¹³⁷ E. Giovannini, R. Milano (a cura di), *La valutazione d'impatto generazionale delle leggi: un cambio*, cit., 13.

¹³⁸ Tra gli altri, v. M. LUCIANI, *Generazioni future, spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, cit., 436; G. AZZARITI, *Appunto per l'audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica del 16 gennaio 2020 – Modifica articolo 9 della Costituzione*, 6, il quale osserva che “com'è noto, è assai difficile configurare diritti soggettivi – o anche solo interessi legittimi pretensivi – per persone non nate, soggetti futuri ed indeterminati”.

¹³⁹ G. PALOMBINO, *La tutela dell'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni: a proposito della valutazione di impatto generazionale*, in A. Morrone, A.M. Nico, A. Papa (a cura di), *Fondata sull'ambiente. Per un nuovo patto costituzionale e la sua implementazione*, BUP, Bologna, 2026, 275.



sempre condotta dalle istituzioni rappresentative¹⁴⁰ e quella che considera la comunità più ampia di quella composta da chi vota e che già esiste, potrebbe venire in ausilio il principio di solidarietà letto in ottica intergenerazionale¹⁴¹. Accogliendo la prospettiva diacronica del genere umano¹⁴², non si dividerebbero le esigenze, bensì si individuerrebbe un punto di equilibrio tra presentismo e cura dei tempi esistenti¹⁴³ poiché si entrerebbe nell'ottica della proiezione intergenerazionale dei diritti, ovvero nella loro dimensione verticale, ove non è necessario individuare una precisa posizione soggettiva spettante a ciascun soggetto.

Pertanto, accanto alla rappresentanza giovanile, sarebbe utile, e anzi necessario, coinvolgere anche realtà associative e reti della società civile che si occupano in modo specifico della tutela degli interessi delle generazioni future e della sostenibilità di lungo periodo delle politiche pubbliche. Tra queste merita una menzione Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), un'associazione di diritto civile¹⁴⁴ che riunisce numerose organizzazioni, università, centri di ricerca, fondazioni, associazioni ambientaliste, organizzazioni non governative e soggetti economici con l'obiettivo, come si è già rilevato, di promuovere l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite in Italia. L'ASviS contribuisce al dibattito pubblico attraverso la pubblicazione di rapporti annuali sullo stato dello sviluppo sostenibile nel Paese, nonché mediante iniziative di sensibilizzazione e di confronto istituzionale che mirano a integrare nelle politiche pubbliche una visione orientata al futuro.

Inoltre, un ruolo rilevante potrebbe essere svolto da Generazioni Future¹⁴⁵, una società cooperativa di mutuo soccorso ecologico¹⁴⁶ che promuove iniziative culturali, sociali e giuridiche orientate alla tutela dell'ambiente, dei beni comuni e delle comunità territoriali. Il riferimento ai beni comuni richiama una categoria giuridica e politico-istituzionale che, in Italia, ha trovato una significativa elaborazione teorica e normativa grazie al lavoro di Stefano Rodotà¹⁴⁷. Questa prospettiva assume un rilievo particolare se i diritti delle

¹⁴⁰ Tra gli altri, v. A. LUCARELLI, *Modelli di democrazia rappresentativa*, in *Rassegna di Diritto pubblico europeo*, 2/2014.

¹⁴¹ G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, Einaudi, Torino, 2017.

¹⁴² V. M. LUCIANI, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, cit., 427, per una prospettiva contraria a quella enunciata.

¹⁴³ G. PALOMBINO, *La tutela dell'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni*, cit., 275.

¹⁴⁴ V. [Statuto Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile \(ASviS\)](#), art. 1.

¹⁴⁵ V. [Statuto Generazioni future](#).

¹⁴⁶ Art. 1, [Statuto Generazioni future](#).

¹⁴⁷ In particolare, nel 2007 Rodotà presiedette la Commissione ministeriale per la riforma della disciplina dei beni pubblici, istituita presso il Ministero della giustizia, che propose una ridefinizione delle categorie tradizionali del diritto civile introducendo la nozione di beni comuni. Secondo l'impostazione elaborata in quella sede, i beni comuni sono quei beni che risultano funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e al libero sviluppo della stessa e che, proprio per tale ragione, devono essere tutelati e preservati anche nell'interesse delle generazioni future. Essi si distinguono sia dai beni pubblici tradizionalmente intesi, sia dai beni privati, in quanto il loro regime giuridico è caratterizzato dalla destinazione alla fruizione collettiva e dalla necessità di garantirne la conservazione nel tempo.

future generazioni vengono considerati non come diritti individuali, bensì come diritti del gruppo ed in particolare come *"intergenerational planetary rights"*, ossia particolari situazioni soggettive detenute dalle generazioni che si susseguono nel tempo e che possono essere esercitate solo dalla generazione presente che è beneficiaria ma anche fiduciaria per le successive¹⁴⁸. Dunque, guardando ad essi come diritti collettivi, si scopre un'utilità condivisa e non legata ad un preciso obiettivo, che, tra l'altro, estende ai più svariati interventi legislativi la necessità della VIG.

Attraverso l'ausilio degli enti citati o di altri, che operano con i medesimi o simili obiettivi, si auspica una concezione evolutiva della tutela intergenerazionale che richiede un approccio propositivo e trasformativo, attuabile attraverso un obbligo positivo da parte della società attuale, che passa dal consolidamento di un sistema istituzionale per il tramite di chi rappresenta e studia il fenomeno, non bastando il solo approccio di prevenzione del danno¹⁴⁹.

In aggiunta, le consultazioni possono anche fungere da strumento di contrasto alle opinioni dei meno convinti¹⁵⁰ circa l'efficacia della misura, se paragonata ai risultati raggiunti dalle altre simili. Infatti, come illustrato nel paragrafo precedente, la Valutazione di Impatto Generazionale si configura, come un arricchimento del corredo informativo delle iniziative legislative governative, in linea con le previsioni degli ultimi anni¹⁵¹. Tuttavia, la VIG non solo si inserisce nell'Analisi di impatto della regolazione, ma potrebbe portare con sé anche il possibile miglioramento dell'attuazione della stessa¹⁵², viste le opinioni di alcuni che pensano all'AIR come una misura non ben valorizzata come avrebbe dovuto essere¹⁵³.

Inoltre, dinnanzi alle opinioni scettiche di chi ricollega all'AIR i risultati attribuibili alla VIG, sovrapponendone gli esiti¹⁵⁴, si potrebbe sostenere che il tutto dipenderà dalle scelte che si compiranno in fase di attuazione. In particolare, si potrebbe pensare, sulla scia del *Kompetenzzentrum Jugend-Check (KomJC)* tedesco, e come alcuni auspicherebbero anche

¹⁴⁸ E. BROWN WEISS, *Rights and Obligations to Future Generations for the Environment*, in *The American Journal of International Law*, 1/1990, 198 ss.

¹⁴⁹ E. BROWN WEISS, *Rights and Obligations to Future Generations*, cit., 20 ss.

¹⁵⁰ S. SILEONI, *Il peso del marketing legislativo*, in *La Stampa*, 9 giugno 2024; S. SILEONI, *Legge per i giovani è solo un'illusione*, in *La stampa*, 31 ottobre 2025; A. MASTRAPASQUA, *Valutazione di impatto generazionale, l'ultima ipocrisia normativa*, in *Liberquotidiano.it*, 16 dicembre 2025.

¹⁵¹ N. LUPO, *Verso una motivazione delle leggi? A proposito del primo rinvio di Ciampi*, cit., 362 ss.

¹⁵² S. TROZI, *Gli strumenti nazionali per la qualità della regolazione e gli indicatori di politica della regolazione e governance (iREG). Il sindacato sulla "legge radicalmente oscura" (Corte cost., sent. n. 110/2023)*, in federalismi.it, 2025.

¹⁵³ L. BARTOLUCCI, *La valutazione dell'impatto generazionale delle leggi*, cit., 44; A. NATALINI e F. SARPI, *L'insostenibile leggerezza dell'AIR*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2009, 229 ss.

¹⁵⁴ Il simile rischio è quello che la VIG non intervenga nella fase antecedente alla costruzione di una politica pubblica, per renderla più ponderata, bensì sia usata per dare una copertura tecnica a scelte che comunque verrebbero prese, v. S. SILEONI, *L'istituzionalizzazione del principio di equità intergenerazionale*, cit., 918.



per l'AIR,¹⁵⁵ di affidare l'analisi preventiva d'impatto ad un'agenzia indipendente dotata di *expertise* appropriata ed esterna al Governo¹⁵⁶. Così, si sottrarrebbe tale compito alle singole amministrazioni che elaborano il processo di predisposizione AIR¹⁵⁷ le quali individuano internamente l'ufficio responsabile delle attività connesse¹⁵⁸. In tal modo, si fonderebbero due delle varie vie di tutela delle future generazioni teorizzate: l'analisi d'impatto e la creazione di un organo *ad hoc*.

Ulteriore differenza, ove venga imboccata la via delle consultazioni, è la presenza, nel momento della predisposizione della VIG e dell'utilizzo dello strumento appena menzionato, anche di interlocutori rappresentanti di una generazione differente rispetto a quella corrispondente all'attuale classe politica. Ciò porterebbe ad un allargamento della base democratica, che solleva anche la riflessione circa il collocamento, nel concetto di popolo, coerentemente con il portato intertemporale dei testi costituzionali, orientate alla durevolezza¹⁵⁹, di una fascia di popolazione desiderosa di farsi sentire e che il più delle volte si oppone alle scelte politiche, sentendole lontane¹⁶⁰. Infatti, forte è il divario generazionale riscontrato, aumentato sulla spinta delle varie crisi che si sono succedute negli anni¹⁶¹, il quale, se non mitigato, non consente alle nuove generazioni di partecipare allo sviluppo del Paese. Pertanto, i rappresentanti del Governo saranno chiamati a confrontarsi con una fascia della popolazione che, come già avviene in alcune esperienze a livello comunale, presenta aspettative, sensibilità e priorità in parte diverse da quelle degli interlocutori istituzionali tradizionali. Tali differenze derivano soprattutto dall'essere cresciuti in contesti e con strumenti differenti, che incidono sulla percezione della responsabilità, sulla sicurezza economica e sulla possibilità di influire concretamente sugli eventi e sulle decisioni pubbliche.¹⁶²

6. Conclusioni: verso possibili vie parlamentari

¹⁵⁵ B. G. MATTARELLA, *La trappola delle leggi*, cit., 113.

¹⁵⁶ M. MEZZANOTTE, [Valutazione di impatto generazionale](#), cit., 1530.

¹⁵⁷ Art. 14, c. 7, l. 28 novembre 2005, n. 246.

¹⁵⁸ Art. 14, c. 9, l. 28 novembre 2005, n. 246.

¹⁵⁹ Y. GUERRA, *Un patto intergenerazionale. Prime note sulle generazioni future come possibile elemento implicito del concetto costituzionale di popolo*, in A. Morrone, A.M. Nico, A. Papa (a cura di), *Fondata sull'ambiente. Per un nuovo patto costituzionale e la sua implementazione*, cit., 267.

¹⁶⁰ Dal documento E. Giovannini, R. Milano (a cura di), *La valutazione d'impatto generazionale delle leggi: un cambio*, cit., 7, emerge che "quasi una persona su due si dichiara pessimista sulla traiettoria del Paese nei prossimi dieci anni". Ciò è confermato dalle analisi che delineano, per il nostro paese, uno degli scenari peggiori nell'area OCSE dal punto di vista demografico ed ambientale.

¹⁶¹ [Rapporti sul Divario generazionale](#) della Fondazione RiES ETS sono disponibili sul sito della Fondazione e sul sito dell'Osservatorio Politiche Giovanili.

¹⁶² E. Giovannini, R. Milano (a cura di), *La valutazione d'impatto generazionale delle leggi: un cambio*, cit., 14.

In conclusione, la VIG si configura come una potenziale innovazione di particolare rilievo, poiché introduce in modo esplicito e sistematico la dimensione temporale all'interno del procedimento decisionale. Essa rappresenta, infatti, il tentativo più avanzato di tradurre in chiave operativa le coordinate costituzionali che richiamano la responsabilità intergenerazionale – dai già citati artt. 2, 9, 41 e 97 Cost. – colmando il divario tra enunciazione dei principi e loro effettiva incidenza nella produzione normativa.

Affinché tale potenzialità non resti inespressa, appare necessario che la VIG sia accompagnata da scelte attuative coerenti.

In primo luogo, risulta decisivo il profilo dell'indipendenza della valutazione, da realizzarsi attraverso il coinvolgimento di un soggetto tecnico autonomo quale garanzia minima di effettività. In secondo luogo, assume rilievo il coordinamento tra i diversi livelli di governo: le esperienze degli enti locali dimostrano come la prospettiva generazionale possa essere concretamente integrata nei processi di programmazione, rendendo necessario un raccordo strutturato tra amministrazione centrale e territoriale, capace di valorizzare e diffondere le buone pratiche.

Parimenti, un ruolo imprescindibile è svolto dalle consultazioni, che dovrebbero coinvolgere in modo stabile sia i giovani sia le organizzazioni impegnate nella tutela delle generazioni future. Solo attraverso tali forme di partecipazione la VIG può evitare di ridursi ad uno strumento tecnocratico, acquisendo invece una legittimazione democratica e una maggiore capacità di incidere sulle scelte pubbliche. Infatti, la sottoposizione degli atti normativi ad una Valutazione di Impatto Generazionale rappresenta una convincente risorsa se le viene consentito di sfoggiare la sua innovatività nelle stanze delle istituzioni, e, solo qualora riceva una forte spinta civica, in assenza della quale rischia di restare incompiuta¹⁶³.

Tra i principali limiti della disciplina vigente si colloca l'esclusione dei decreti-legge, che lascia fuori una quota significativa dell'attività normativa, considerata la frequenza con cui tali atti con forza di legge vengono adottati.

Se è vero che tale scelta può essere compresa, non è immediata la condivisione¹⁶⁴.

Le giustificazioni possono essere tratte non solo alla luce dei tempi ristretti che caratterizzano il procedimento di approvazione di un decreto-legge, ma anche per via della fase di sperimentazione che contraddistingue l'introduzione di qualsiasi innovazione riformista. Da ultimo, per la volontà degli esperti coinvolti nell'attuazione dello strumento di rendere tale corredo normativo non sempre obbligatorio. Entrerebbero in gioco,

¹⁶³ E. Giovannini, R. Milano (a cura di), *La valutazione d'impatto generazionale delle leggi: un cambio*, cit., 6.

¹⁶⁴ Anche nel parere del Consiglio di stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, parere 23 giugno 2026, cit., si suggerisce nei casi di decretazione d'urgenza emanata in contesti connotati da rilevanti impatti sociali, economici ed ambientali, la possibilità di "preservare la misurabilità degli impatti".



dunque, i principi di gradualità o proporzionalità, nel senso di individuare provvedimenti (che nel primo periodo potrebbero essere definiti come “pilota”) che incidono inevitabilmente sulla dimensione generazionale e sulla tutela del futuro; soluzione che potrebbe andare di pari passo con l'estensione delle già citate cause di esenzione dell'AlR disciplinate all'art. 6 del d.p.c.m. n. 169 del 2017.

Non si tratterebbe, dunque, di rinunciare in via definitiva alla valutazione dei decreti-legge, ma di subordinare una sua eventuale estensione alla maturazione delle competenze amministrative e al consolidamento di metodologie sufficientemente affidabili. Resta comunque preferibile che un simile ampliamento avvenga attraverso un intervento normativo espresso, anziché essere affidato a un'interpretazione estensiva difficilmente conciliabile con la formulazione letterale della disposizione.

Proprio sulla base di questo possibile, seppur prognostico, generale ampliamento, si apre uno spazio rilevante per il Parlamento, che è chiamato, in almeno una delle sue due Camere a cogliere la sfida posta dalla VIG. A tal proposito ci si chiede se non sia già stata imboccata questa direzione dal “terzo binario di riforma” del Regolamento della Camera¹⁶⁵, approvato dall'Aula ex art. 64 Cost. lo scorso 17 febbraio, ma che, allo scopo di slegare la riforma da qualsivoglia convenienza politica dell'una e dell'altra parte, entrerà in vigore dalla prossima XX legislatura¹⁶⁶.

In particolare, con l'obiettivo di migliorare la qualità della legislazione, si modifica l'art. 16 *bis* r.C. e l'art. 22 r.C.

Nel primo senso, il parere sui progetti di legge richiesto da almeno un quinto dei componenti delle Commissioni operanti in sede referente al Comitato per la legislazione potrà avere ad oggetto, oltre che la qualità dei testi normativi, anche la valutazione di impatto, in linea con la già presente prescrizione del corrispettivo art. 20 *bis* del Regolamento del Senato. In aggiunta, a potenziare il ruolo del Comitato per la legislazione e a differenziare la portata del parere rispetto a quella delle Commissioni, vi è la previsione del nuovo primo periodo del comma 6 dell'art. 16 *bis* r.C., che, in luogo dell'obbligatorietà di indicare all'Assemblea le ragioni ove le Commissioni non intendano adeguare il testo al parere, ha introdotto l'automatica trasformazione in emendamenti degli elementi del parere resi “in modo specifico e testuale”¹⁶⁷. Ciò ha cristallizzato normativamente

¹⁶⁵ Circa una dettagliata esposizione delle innovazioni regolamentari cfr. F. PICCOLI, *La riforma del Regolamento della Camera dei deputati: esiti, contenuti e cronaca del “terzo” binario di riforma*, in [Forum di Quaderni Costituzionali](#), 1/2026, 57 ss.

¹⁶⁶ Relazione a XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, Doc. II, n. 11.

¹⁶⁷ Art. 16 *bis*. c. 6, primo periodo: «Ove il parere rechi condizioni formulate in modo specifico e testuale, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, respingendo gli emendamenti, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea».

un'indicazione che, seppur in misura più limitata¹⁶⁸, è pervenuta da un parere della Giunta per il Regolamento dell'ottobre del 2009, che, a sua volta, recepiva una decisione del Presidente della Camera risalente allo stesso anno e che, nel 2013, è confluita in una proposta in seno al gruppo di lavoro della stessa Giunta per la revisione del regolamento della Camera dei deputati, poi inattuata¹⁶⁹.

Inoltre, a seguito dell'approvazione della proposta di modifica 16 bis.1¹⁷⁰ all'articolo in esame è stato aggiunto un ulteriore comma, il 6 ter, che attribuisce al Comitato la «cura del costante monitoraggio della legislazione», potendosi, a tal fine, procedere all'audizione di ministri, presentare relazioni o proposte all'assemblea e disporre indagini conoscitive¹⁷¹; si assicura, dunque, che l'attenzione alla valutazione delle politiche pubbliche non si limiti alla fase iniziale del provvedimento, ma ne segua anche l'attuazione.

Parallelamente, con l'evidente medesimo intento della prima modifica, è intervenuta quella riguardante l'art. 22 r. C., che, al comma 4, aggiunge alla possibilità di istituire comitati permanenti all'interno delle Commissioni per l'esame degli affari di loro competenza, anche per lo scopo di «valutazione delle politiche pubbliche».

Su tale ultimo profilo è bene soffermarsi per alcune considerazioni. In primo luogo, dall'assetto della riforma regolamentare si desume il generale obiettivo della razionalizzazione del procedimento legislativo¹⁷², il cui mezzo prescelto sembra essere quello della rapidità della decisione parlamentare. Eppure, per valutare una politica pubblica l'elemento per certo necessario è il tempo concesso allo spazio deliberante. Perciò, sembra che, rispetto ad altre norme introdotte, volte alla rapidità della decisione¹⁷³ come, per esemplificare, l'introduzione di un meccanismo generalizzato di voto a data certa¹⁷⁴ che possa essere

¹⁶⁸ Sul punto v. la [seduta della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009](#).

¹⁶⁹ Il testo può essere reperito nella *seduta della Giunta per il Regolamento del 12 dicembre 2013*, all'Allegato 1, 109 ss.; v. G. PICCIRILLI, *Il ripensamento del comitato per la legislazione: non un organo rinnovato, ma un organo diverso, in osservatorio sulle fonti*, in *Osservatorio sulle fonti*, 1/2014.

¹⁷⁰ A firma dell'On. Valentina D'Orso (Movimento 5 Stelle). Cfr. l'Allegato 2, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, Resoconto sommario, 27 gennaio 2026, 15.

¹⁷¹ Art. 16 bis, c. 6 ter: «Il Comitato, sulla base dell'attività consultiva svolta, cura un costante monitoraggio della legislazione, con particolare riferimento alla qualità della produzione normativa e all'uso delle fonti. A tal fine può procedere all'audizione di Ministri e utilizzare le procedure di cui agli articoli 143, comma 1, e 144.»

¹⁷² Che è uno degli obiettivi tracciati dal Presidente della Camera nella riunione della Giunta per il Regolamento del 23 ottobre 2024, Doc. II, n. 11, XX., 2; Giunta per il Regolamento, resoc. somm., 23 ottobre 2024, 3-7.

¹⁷³ Innanzitutto il meccanismo del voto a data certa, introdotto tramite la seguente aggiunta, alla fine del comma 2 dell'art. 69 r. C.: «Se il Governo, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, chiede che la Camera deliberi sul progetto di legge entro un determinato termine, si applica l'articolo 123-bis, comma 3», consentendo, dunque, di stabilire un termine certo per la conclusione dell'esame e l'approvazione dei progetti di legge dichiarati urgenti, configurando così una forma di corsia preferenziale applicabile anche al di fuori dell'ambito dei disegni di legge collegati. Per maggiore approfondimento si rimanda a F. PICCOLI, *La riforma del Regolamento della Camera dei deputati*, 76 ss.

¹⁷⁴ Strumento procedurale già proposto in sede di riforma costituzionale del 2016, peraltro già allora non convincente; per un approfondimento sulle criticità e sul contesto, ancora quasi identico, derivante dalle



richiesto dal Governo, ovvero quelle volte al contingentamento dei tempi¹⁷⁵, l'attenzione richiesta ad organi parlamentari alla valutazione d'impatto sia la vera contropartita, per individuare, al di là di tutto, i tempi del confronto¹⁷⁶, pur garantendo il potere di decidere¹⁷⁷.

Oltre a tali considerazioni legate alle logiche interne alla riforma, sembra che gli impatti della breve locuzione aggiunta al comma 4 dell'art. 22 r.C., se opportunamente attuata, possano riguardare anche dinamiche esterne e di sistema, che possono essere messe in discussione da una modifica alla fonte regolamentare, per sua natura "materialmente costituzionale"¹⁷⁸ e perciò considerata la propria "attitudine a determinare variazioni significative della funzionalità della forma di governo"¹⁷⁹. In particolare, l'attribuzione parlamentare della predisposizione di una valutazione d'impatto, se considerata come afferente alla funzione di controllo¹⁸⁰ dell'operato del governo, propria del parlamento¹⁸¹ – che, peraltro, in molti tendono a valorizzare, vista la progressiva perdita del primato nella gestione della funzione legislativa¹⁸² – potrebbe enfatizzare la poco sviluppata capacità

continue forzature del procedimento ordinario, in cui viene calata la nuova misura v. A. CARMINATI, *Do ut des? Nuovi limiti alla decretazione d'urgenza in cambio dell'introduzione in Costituzione del voto «a data certa»*, in A. Apostoli, M. Gorlani, S. Troilo (a cura di), *La Costituzione in movimento*, Giappichelli, Torino, 2016, 283-290.

¹⁷⁵ Ci si riferisce alla modifica dell'art. 154, comma 1 r.C., diretta a prevedere l'operatività del contingentamento dei tempi nell'ipotesi in cui il Governo scelga di non porre la questione di fiducia sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge, garantendo comunque che l'iter parlamentare si concluda entro termini certi e compatibili con il limite di efficacia temporale previsto dall'art. 77 Cost. In bilanciamento di tale previsione, per i provvedimenti d'urgenza caratterizzati da particolare complessità, è stata riconosciuta al Presidente della Camera, su richiesta di un presidente di gruppo di opposizione, la facoltà di incrementare di un terzo il tempo inizialmente attribuito, nonché di aumentare di un quinto il numero degli emendamenti dei quali è assicurata la votazione, ai sensi dell'art. 85-bis, comma 2, r.C.

¹⁷⁶ Sul punto si rinvia a M. LUCIANI, *La riforma del bicameralismo oggi*, in *Rivista AIC*, 2/2014, 4, il quale osserva: "La maggior lentezza, insomma, non può essere valutata solo in termini di costi, ma anche in termini di rapporto costi-benefici"

¹⁷⁷ Parlando di "democrazia decidente" al momento dell'introduzione delle prime forme consapevoli di "statuto dell'opposizione", il Presidente della Camera, On. Luciano Violante, nella Premessa a Camera dei deputati, Modificazioni al Regolamento della Camera dei deputati, 1998, XII.

¹⁷⁸ S. LABRIOLA, *Il diritto parlamentare nel sistema del diritto pubblico*, in *Rassegna parlamentare*, 2/2000, 343.

¹⁷⁹ Tra gli altri, E. GIANFRANCESCO, *La riforma dei regolamenti parlamentari*, in *Osservatorio sulle fonti*, 1/2009, 112.

¹⁸⁰ Così, R. DICKMANN, *Modifiche al regolamento della Camera dei Deputati e il ruolo dei gruppi parlamentari 'ai tempi' del maggioritario. Tra innovazione e conservazione*, in *Rivista AIC*, 2/2026, 102.

¹⁸¹ Ciò, a differenza di quanto accade nell'ordinamento francese, che, per il tramite dell'art. 24 della Costituzione del 1958, individua la valutazione delle politiche pubbliche tra le tre funzioni del governo, pur collocandola al di fuori della funzione di controllo. Infatti, l'art. 24 stabilisce al primo comma che: "Il Parlamento vota le leggi. Controlla l'azione del Governo. Valuta le politiche pubbliche".

¹⁸² In molti vedono nel potere di controllo la definizione, sul piano funzionale del parlamentarismo, a cui è accompagnata, sul piano dei rapporti giuridico-costituzionali, la dipendenza politica del governo con la maggioranza, capace di dimissionare il primo. Sul punto v. M. FRAU, *L'efficienza del sistema parlamentare tedesco*, in A. Carminati, M. Frau, M. Ladu, A. Lauro (a cura di), *Governare le democrazie nella trasformazione dei sistemi politici*, cit., 108.

della citata funzione di arginare il fenomeno affermatosi in via di prassi della più volte richiamata "supremazia dell'organo esecutivo"¹⁸³.

Anche laddove lo strumento della VIG sia più astrattamente individuato come modalità attraverso cui declinare le decisioni politiche, è inevitabile che ci si scontri con la consapevolezza che la riforma regolamentare estrinseca una volontà diretta ad un cambiamento culturale, seppur guidato dall'adeguamento al *decision making* europeo, che comporta anche la riduzione dell'asimmetria informativa tra parlamento e governo¹⁸⁴ e l'attivazione del dialogo tra poteri. Pertanto, chissà se di questa significativa innovazione comprenderà la portata la classe politica, la quale potrebbe imboccare tale via nel senso di dirottare la valenza politica che ad oggi attribuisce alla proposta emendativa al controllo della valutazione delle politiche pubbliche: le dinamiche consensuali di breve termine si intreccerebbero così con l'attenzione agli effetti di lungo periodo, realizzando una orientata svolta sociale, politica ed istituzionale.

In ogni caso, nonostante non siano fornite dal testo precisazioni circa la perimetrazione dell'oggetto e delle connesse metodologie di valutazione, che, pertanto, potranno essere mutate da quelle già previste dall'ordinamento¹⁸⁵, ben fa presagire, l'apertura del Parlamento italiano ad un settore d'avanguardia fin dal principio attribuito alle sole competenze dell'esecutivo. I comitati permanenti interni alle quattordici Commissioni sono una sede più che appropriata per accrescere l'*expertise* di alcuni parlamentari su tali temi e per coinvolgere centri studi e università, che si dedicano, nella propria attività accademica, allo studio dell'analisi di impatto e del monitoraggio delle politiche pubbliche¹⁸⁶. Così, seppur con modalità inedite, il legislatore sembra rispondere all'appello proprio di tali studiosi che con convinzione reclamano il coinvolgimento del Parlamento, quale organo centrale dell'architettura democratica¹⁸⁷, nell'assicurare la resilienza istituzionale e la sostenibilità delle politiche pubbliche nel tempo.

Tanto più attuale è l'inserimento di meccanismi istituzionali per il futuro a livello parlamentare in un momento storico in cui il Parlamento ha bisogno di recuperare una

¹⁸³ A. D'ANDREA, *Il ricorrente e vano dibattito sul superamento della vigente forma di governo in Italia*, Saggio introduttivo a A. Carminati, M. Frau, M. Ladu, A. Lauro (a cura di), *Governare le democrazie nella trasformazione dei sistemi politici*, cit., XVIII, ove si sostiene l'inefficacia della funzione di controllo parlamentare quale limite allo sconfinamento governativo, il quale produce un "disallineamento tra le disposizioni costituzionali sulla forma di governo e la realtà istituzionale".

¹⁸⁴ D. De Lungo, G. Rizzoni (a cura di), *Le assemblee rappresentative nell'era dell'intelligenza artificiale. Profili costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2025.

¹⁸⁵ R. DICKMANN, *Modifiche al regolamento della Camera*, cit., 102.

¹⁸⁶ F. PICCOLI, *La riforma del Regolamento della Camera dei deputati*, cit., 80.

¹⁸⁷ L. GIANNITI, *I Parlamenti devono contribuire a orientare le scelte politiche verso obiettivi di medio termine*, in [Asvis.it](https://www.asvis.it), 2016.



funzione pedagogica già annoverata da Bagehot¹⁸⁸ come una tra le principali del Parlamento¹⁸⁹.

In generale, si tratta di concepire delle soluzioni istituzionali appropriate all'ordinamento costituzionale italiano¹⁹⁰, che il Parlamento, quale centro "assoluto" della forma di governo¹⁹¹, avrebbe il compito di adoperare ed includere nel suo meccanismo di funzionamento. L'importanza deriva dalla considerazione che, potenzialmente, le Assemblee legislative sono le istituzioni che impegnandosi nella promozione dell'equità intergenerazionale, possono rafforzare la legittimità democratica e ricostruire la fiducia civica nei confronti delle istituzioni rappresentative¹⁹². Obiettivi che, attraverso la VIG e la sua potenziale estensione, insieme alle innovazioni del Regolamento Camera, potrebbero estrinsecare la propria energica portata.

¹⁸⁸ W. BAGEOT, *The English Constitution*, Chapman & Hall, Londra, 1867, trad. it *La Costituzione inglese*, il Mulino, Bologna, 1995, 162.

¹⁸⁹ L. BARTOLUCCI, *Istituzioni per il futuro e foresight*, cit., 63.

¹⁹⁰ T. GROPPI, *La dimensione costituzionale della sostenibilità: sfida dell'effettività*, in *Lavoro e diritto*, 3/2023, 469.

¹⁹¹ A. MANZELLA, *Le origini dei regolamenti parlamentari a quarant'anni dal 1971*, in Id. (a cura di), *I regolamenti parlamentari a quarant'anni dal 1971*, il Mulino, Bologna, 2012, 12.

¹⁹² K.E. LAMBRINOU, *Placing Parliaments at the forefront of the Future Generations Agenda: How Innovative and Citizen-Centric Anticipatory Governance. Can Future-Proof Parliamentary Practice*, 4th Global Conference on Parliamentary Studies "Reinventing Democracy for the 21st Century", 13 June 2025, Atene.